

LVIII.

TORNATA DEL 30 APRILE 1888

Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

Sommario. — Annunzio della presentazione di un progetto di legge d'iniziativa del senatore Corte — Approvazione del progetto di legge sulla rielezione dei ministri e dei sottosegretari di Stato — Seguìto della discussione del disegno di legge per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica — Approvazione degli articoli 12 e 14 stati rinviati alla Commissione, e discussione dei rimanenti articoli dal 17 al 69 ultimo del progetto — Rinvio del progetto alla Commissione pel coordinamento e per altre proposte.

La seduta è aperta alle 2 e 1/2 pom.

È presente il presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Il senatore Finali fa omaggio al Senato della *Commemorazione di Marco Minghetti* da lui letta a Bologna.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge il seguente sunto di petizione:

« N. 40. I delegati delle Deputazioni provinciali venete fanno istanza perchè nel disegno di legge per il riordinamento dell'Amministrazione provinciale e comunale vengano introdotte delle disposizioni che provvedano alla riforma del sistema tributario delle provincie e dei comuni ».

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che l'onor. senatore Corte ha presentato un progetto di legge di sua iniziativa. Sarà convocato il Senato in conferenza ai termini dell'art. 69

del Regolamento perchè il senatore Corte possa svolgere il suo progetto di legge.

Inversione dell'ordine del giorno. Approvazione del progetto di legge: « Sulla rielezione dei ministri e dei sottosegretari di Stato » (N. 70).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguìto della discussione del progetto di legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Siccome il disegno di legge iscritto al n. 2 dell'ordine del giorno non potrà sollevare obiezioni, pregherei il Senato, vista l'importanza del medesimo, a voler farlo precedere alla discussione dell'altro progetto di legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione, questa inversione dell'ordine del giorno s'intende approvata.

Si passerà quindi alla lettura del progetto di

legge sulla rielezione dei ministri e dei sottosegretari di Stato.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge il progetto.

(V. stampato N. 70).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa e si passa a quella degli articoli.

Si legge l'art. 1.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge:

Art. 1.

Fra le eccezioni indicate nell'art. 1 § A della legge 13 maggio 1877, n. 3830, sono compresi i sottosegretari di Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo. Se niuno chiede di parlare, lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 2.

La nomina di un deputato a ministro o a sottosegretario di Stato non rende vacante il posto nel rispettivo collegio.

(Approvato).

Art. 3.

Gli effetti della presente legge si estendono anche alle nomine fatte dopo il 14 luglio 1887.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Tutela dell'igiene e della sanità pubblica »
(N. 7).

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del disegno di legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

Prego la Commissione di manifestare al Senato la forma concordata degli articoli 12 e 14,

che rimasero in sospeso nella passata adunanza.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Quanto all'art. 12, il senatore Ferraris aveva osservato che in alcuni grandi comuni del Regno esistono degli uffici d'igiene municipali diretti da un medico nominato dal Consiglio comunale. Egli vorrebbe che in questi casi, sia dove gli uffici esistono, sia dove se ne costituissero, il capo di questi uffici fosse l'ufficiale sanitario comunale.

La difficoltà che si presentava era, che la nomina dell'ufficiale sanitario comunale è fatta dal prefetto sopra la proposta del Consiglio comunale.

Senonchè, l'onor. Ferraris aggiungeva che dovesse intervenire l'approvazione del prefetto, e così la posizione di questi ufficiali sanitari comunali sarebbe presso a poco quella degli altri.

La Commissione ritenne necessario di chiarirsi su questo punto, e si è chiarita; e sarebbe perciò venuta nella deliberazione di accettare la proposta Ferraris in aggiunta all'art. 12, in questi termini: « Nei comuni che abbiano uno speciale ufficio d'igiene, il capo dello stesso ufficio sarà, previa approvazione del prefetto, ufficiale sanitario comunale ».

PRESIDENTE. L'onor. presidente del Consiglio accetta quest'aggiunta?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'art. 12 per metterlo ai voti coll'aggiunta proposta dalla Commissione:

Art. 12.

Sarà ufficiale sanitario comunale il medico comunale condotto ove non risiedano altri medici.

Nei comuni ove risiedano più medici esercenti, l'ufficiale sanitario sarà nominato dal prefetto sulla proposta del Consiglio comunale udito il Consiglio provinciale sanitario.

In tal caso durerà in carica tre anni e potrà essere rinominato.

Nei comuni che abbiano uno speciale ufficio d'igiene, il capo di detto ufficio sarà, previa approvazione del prefetto, ufficiale sanitario comunale.

Chi approva l'articolo 12 con quest'aggiunta. è pregato di sorgere.
(Approvato).

Art. 14.

L'assistenza medica, chirurgica ed ostetrica, dove non risiedano medici e levatrici liberamente esercenti, è fatta almeno da un medico chirurgo condotto e da una levatrice residenti nel comune e da esso stipendiati coll'obbligo della cura gratuita dei poveri.

Dove risiedano più medici o più levatrici liberamente esercenti, il comune stipendierà uno o più medici e chirurghi, una o più levatrici secondo l'importanza della popolazione, per l'assistenza dei poveri.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. All'art. 14, il quale parla dell'assistenza medica, chirurgica ed ostetrica, l'onor. senatore Cavallini propose un'aggiunta per metterlo in armonia col disposto dell'art. 3 già votato, il quale dice che « All'assistenza medica, chirurgica ed ostetrica gratuita per i poveri ed a quella zootiatrica, limitata ai luoghi ove ne sia riconosciuto il bisogno, provvederanno i comuni, sia isolatamente, sia associati in consorzio, quando l'una o l'altra non sia assicurata altrimenti ».

Invece l'art. 14 parlando dell'assistenza medica non faceva più questa ultima riserva perchè la Commissione l'aveva ritenuta inutile.

Avendo insistito l'onor. Cavallini, perchè si aggiungesse un inciso che ricordasse quella riserva, ecco come si sarebbe concordata una aggiunta da farsi all'art. 14.

Si direbbe: « Però dove esistono Opere pie od altre fondazioni che provvedano in tutto od in parte alla assistenza gratuita dei poveri, i municipi ne saranno esonerati, o saranno soltanto obbligati a completarla ».

PRESIDENTE. Prego il presidente del Consiglio a manifestare se egli concorda in quest'aggiunta proposta dalla Commissione.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Concordo.

PRESIDENTE. Allora nessuno chiedendo la parola, non mi rimane che rileggere l'art. 14 per

metterlo ai voti con l'aggiunta che propone la Commissione:

Art. 14.

L'assistenza medica, chirurgica ed ostetrica, dove non risiedono medici e levatrici liberamente esercenti, è fatta almeno da un medico chirurgo condotto e da una levatrice residenti nel comune e da essi stipendiati coll'obbligo della cura gratuita dei poveri.

Dove risiedano più medici o più levatrici liberamente esercenti, il comune stipendierà uno o più medici e chirurghi, una o più levatrici secondo l'importanza della popolazione, per l'assistenza dei poveri.

Però ove esistono Opere pie o altre fondazioni che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita dei poveri, i municipi ne saranno esonerati, o saranno soltanto obbligati a completarla.

Chi approva l'art. 14 con quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora si riprende la discussione che rimase nella tornata di ieri l'altro all'art. 17.

Prego uno dei signori senatori segretari di leggere l'art. 17.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Art. 17.

In tutti gli scali di approdo del Regno sono stabiliti uffici di sanità marittima.

Nei principali scali e nei lazzaretti il servizio è affidato ad apposito personale governativo; negli altri luoghi provvederà il prefetto.

Apposito regolamento approvato con decreto reale determinerà la classificazione degli scali e dei porti in ordine al servizio sanitario, il personale relativo e le norme speciali alla sanità marittima, fermo il disposto delle leggi vigenti.

Le infrazioni alle disposizioni di questo regolamento saranno punite con pene pecuniarie da L. 50 a L. 500, salvo la applicazioni di quelle maggiori pene portate dal Codice penale e da altre leggi.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Io non ho da fare nessuna osservazione in contrario a questo articolo; ma sarei lieto se potesse essere completato con poche parole.

Dove nel terzo comma si dice: « Apposito regolamento approvato con decreto reale determinerà la classificazione degli scali e dei porti in ordine al servizio sanitario », io proporrei di aggiungere le parole: « il numero, la qualità e l'ubicazione dei lazzeretti ».

E per motivare la proposta di quest'aggiunta, io dirò brevemente che ogni qual volta il Consiglio superiore di sanità ha da occuparsi dei provvedimenti che in casi di epidemie, in ispecie del colera, si devono prendere per lo sbarco degli ammalati e di viaggiatori che vengono da una nave sospetta od infetta, nasce quella gravissima questione che non si sa come sbarcarli perchè gli uomini dell'arte, gli uomini più competenti, gli uomini di mare, assicurano che lazzeretti convenienti non esistono. Certo è che non esistono in quella misura in cui lo si deve desiderare.

Ora, giacchè quest'articolo cerca di provvedere con un regolamento, io credo che sarebbe molto utile l'aggiunta di queste semplici parole: « il numero, la qualità e l'ubicazione dei lazzeretti », per sanzionare la grave importanza di un assoluto bisogno.

Forse taluno potrebbe meravigliarsi della parola « qualità » ma essa trova spiegazione nella corrente contraria all'antico concetto dei lazzeretti, ed occorre spiegare che essi sono stazioni sanitarie che devono corrispondere alle esigenze dei tempi moderni.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. relatore ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Io pregherei il senatore Moleschott di non insistere nel suo emendamento, che troverebbe più opportuna sede in una legge speciale, od in uno speciale provvedimento.

Nel progetto che stiamo discutendo, tanto perchè non si dicesse che vi era una lacuna, fu posto anche un capitolo riguardante la sanità marittima, ma è certo che su questo punto il regolamento dovrà provvedere più di quello che non faccia la legge, e perciò mi sembrano

sufficienti le parole « il personale relativo e le norme speciali alla sanità marittima ».

Ad ogni modo, non si può pretendere che in una legge generale non vi sia qualche lacuna, poichè essa certamente non può provvedere a tutti i dettagli.

Oltre a ciò la questione dei lazzeretti implica una non lieve questione finanziaria.

Lo prego quindi a non insistere.

PRESIDENTE. Se il senatore Moleschott, non accetta l'invito del relatore ed insiste nella sua proposta, lo prego di farne pervenire il testo al banco della Presidenza.

Senatore MOLESCHOTT. Insisto, perchè credo si tratti qui di uno dei punti principali.

Io vorrei che i lazzeretti fossero contemplati non soltanto implicitamente ma esplicitamente, e passo alla Presidenza la mia proposta scritta.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io non credo necessaria l'aggiunta proposta dall'onor. senatore Moleschott. L'articolo dice abbastanza; e nel regolamento e nel decreto reale, che si dovranno fare, io credo che il potere esecutivo abbia sufficiente facoltà per stabilire anche le condizioni alle quali allude colla sua proposta l'onor. senatore Moleschott.

Purtroppo è vero che lazzeretti nel vero senso della parola, e secondo gli scopi moderni, non esistono in Italia.

Tre o quattro anni fa, si pensò d'istituirne uno all'Asinara, ma ancora siamo nel campo dei progetti.

Allorchè io mandai a farvi un'ispezione, nulla si trovò che avesse aspetto di un lazzeretto vero.

Si fanno studi sui lazzeretti, ed un disegno di legge sarà presentato al Parlamento, appunto per quanto si riferisce alla parte finanziaria alla quale alludeva il senatore Cannizzaro.

Il mio desiderio è che in Italia vi siano tre lazzeretti, uno all'Asinara, un altro nell'Adriatico, presso Venezia, ed un altro all'estremità della Sicilia per le provenienze dall'Africa.

Per i due primi, cioè per quello nel Mediterraneo e per l'altro nell'Adriatico, già abbiamo

i locali e si studia il piano; per il terzo non è stato ancora scelto il luogo.

Come il Senato vede, il Ministero non è dunque rimasto inerte nemmeno in questa faccenda. Gli studi si fanno ed il Parlamento potrà poi discutere, se mai quanto sarà stabilito con decreto reale non soddisferà i suoi desiderî.

Io, ripeto, credo che questa sia una di quelle materie per le quali non occorrono nuove leggi, poichè, con le leggi che già abbiamo, il Governo ha sufficiente potere per provvedere.

Spero che le mie dichiarazioni possano soddisfare l'onor. Moleschott, e però lo pregherei a non insistere nella sua proposta, così affrettando la votazione degli articoli della legge. Troppo tempo si è già speso per non perderne altro.

Senatore MOLESCHOTT. Io insisto.

PRESIDENTE. Domando allora se l'aggiunta che comprende dopo « in ordine al servizio sanitario » le parole « il numero, la qualità, e l'ubicazione dei lazzaretti » è appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

Io credo che il Senato non abbia dubbio sul luogo dove si dovrebbe mettere l'aggiunta del senatore Moleschott.

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'art. 17, già letto, secondo la redazione della Commissione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

CAPO VIII.

Dell'assistenza e vigilanza zoiatrica.

Art. 18.

In ogni provincia la vigilanza zoiatrica sarà affidata ad un veterinario provinciale scelto dal ministro.

Tale incarico potrà essere dato al veterinario membro del Consiglio provinciale di sanità.

Il prefetto, ove la quantità del bestiame e la estensione della provincia il richiedano, potrà incaricare altri veterinari in altri comuni della

provincia di coadiuvare il veterinario provinciale.

(Approvato).

Art. 19.

Il veterinario provinciale veglia sulla salute degli animali nell'interesse della sanità pubblica; a tal fine fa o fa eseguire dai veterinari che lo coadiuvano ispezioni nelle stalle, nei macelli e negli spacci di carne.

Avvisa il prefetto della comparsa delle epizoozie, e gli propone i provvedimenti per impedirne la diffusione e i danni alla pubblica igiene.

Cura l'esecuzione degli ordini del prefetto riguardanti il ramo di servizio affidatogli.

(Approvato).

Art. 20.

Il prefetto, udito il Consiglio provinciale di sanità, potrà imporre ad alcuni comuni di nominare un veterinario municipale, sia isolatamente sia riuniti in consorzio, quando sia riconosciuto il bisogno per la sanità pubblica di una locale vigilanza ed assistenza zoiatrica, alle quali non sia altrimenti provveduto.

(Approvato).

Art. 21.

Si istituiranno veterinari di confine e di porto, i quali visiteranno ogni genere di animali (o parti di animali) che entrano nello Stato, e proibiranno l'ingresso a quelli affetti da malattie contagiose o sospette di esserlo.

I veterinari di confine e di porto sono nominati dal ministro dell'interno.

(Approvato).

TITOLO II.

Esercizio delle professioni sanitarie ed affini.

Art. 22.

È sottoposto a vigilanza speciale l'esercizio:
della medicina e chirurgia;

della veterinaria;
della farmacia;
dell'ostetricia.

La vigilanza si estende sui titoli e modi che rendono legale e regolare l'esercizio delle professioni sanitarie e sulla preparazione, conservazione e vendita dei medicinali.

Sono soggetti a vigilanza, rispetto alla sanità pubblica:

i droghieri;
i profumieri;
i colorari;
i liquoristi;
i confettieri;
i fabbricanti o negozianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di acque distillate, di oli essenziali, di acque e fanghi minerali e di ogni specie di sostanze alimentari e di bevande artificiali.

(Approvato).

Art. 23.

Nessuno può esercitare la professione di medico o chirurgo, veterinario, farmacista, dentista, flebotomo o levatrice se non sia maggiore di età ed abbia conseguita la laurea o il diploma di abilitazione in un'università, istituto o scuola a ciò autorizzati nel Regno, o per l'applicazione dell'art. 140 della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione.

Chi intende esercitare una di queste professioni a cui è per legge abilitato in un comune, deve fare registrare il diploma nell'ufficio comunale nei modi prescritti dal regolamento.

I contravventori al prescritto nel presente articolo sono punibili colla pena pecuniaria non minore di L. 100, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale.

Sono eccettuati dal presente divieto i medici e i chirurghi forestieri espressamente chiamati per casi speciali, e quelli che, avendo diploma di qualche università o scuola di medicina all'estero, esercitano la loro professione presso i soli stranieri.

(Approvato).

Art. 24.

Il conseguimento di più diplomi o patenti dà diritto all'esercizio cumulativo dei corrispon-

denti rami dell'arte salutare, eccettuata però la farmacia che non può essere esercitata cumulativamente con altri, salva la eccezione contenuta nell'art. 14.

I sanitari che facciano qualsiasi convenzione coi farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, sono puniti colla pena pecuniaria non minore di L. 100.

(Approvato).

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Ho domandato la parola perchè tra l'art. 24 e il 25 la Commissione è venuta nella deliberazione di proporre un nuovo articolo, che prenderebbe la numerazione di 25, redatto in questi termini:

« Gli esercenti della professione di medico sono obbligati ad informare il medico provinciale dei fatti e delle circostanze che possono interessare la pubblica salute.

« Essi dovranno in ogni caso di morte denunziare al sindaco la malattia che ne è stata la causa; i contravventori a quest'ultima disposizione saranno puniti con pena pecuniaria da lire 5 a 25 ».

Questo è uno dei desiderî che sono stati espressi dalla Direzione della statistica, poichè avviene spessissimo che manchino i dati precisi per compilare la statistica delle cause di morte, appunto perchè non tutti i medici adempiono volontariamente a quest'obbligo.

PRESIDENTE. Come ha udito il Senato, la Commissione proporrebbe un nuovo articolo da introdursi tra l'art. 24 e il 25 del quale do lettura:

Art. 24 bis.

Gli esercenti della professione di medico sono obbligati ad informare il medico provinciale dei fatti e delle circostanze che possono interessare la pubblica salute.

Essi dovranno in ogni caso di morte denunziare al sindaco la malattia che ne è stata la causa; i contravventori a quest'ultima disposizione saranno puniti con pena pecuniaria da L. 5 a 25.

È aperta la discussione su questo nuovo articolo.

Se nessuno chiede di parlare lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si passa all'art. 25.

Art. 25.

Non è permesso aprire una farmacia o assumere la direzione senza averne dato avviso quindici giorni prima al prefetto.

Ogni farmacia, destinata o all'uso del pubblico o al servizio di spedali o di altri istituti civili o militari, deve avere per direttore un farmacista legalmente approvato, che vi dimori in permanenza.

La contravvenzione a queste disposizioni sarà punita con pena pecuniaria non minore di L. 100.

(Approvato).

Art. 26.

La vendita ed il commercio di medicinali a dose ed in forma di medicamento non sono permessi che ai farmacisti.

Chiunque venda o distribuisca sostanze o preparati, annunziati come rimedi o specifici segreti, che non siano stati approvati dal Consiglio superiore di sanità, o chiunque venda o distribuisca rimedi, attribuendovi sulle etichette o in annunzi al pubblico composizione diversa da quella che hanno, virtù ed indicazioni terapeutiche speciali, non riconosciute dal Consiglio superiore predetto, sarà punito con una pena pecuniaria non minore di L. 200.

Nel caso di recidiva può applicarsi l'arresto fino a 15 giorni.

Senatore PACCHIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PACCHIOTTI. Vorrei fare una piccola modificazione al primo comma di quest'articolo.

Desidererei che si dicesse: « La vendita ed il commercio di medicinali a scopo curativo » invece che « a dose ed in forma di medicamento »

perchè ciò ha un'importanza massima per ciò che riguarda la funzione del farmacista.

Gli stessi rimedi possono essere venduti anche a dose ed in forma di medicamento, mentre se si stabilisce invece che è a scopo curativo, si determina bene l'idea di uno scopo terapeutico scientificamente stabilito.

A me pare che la Commissione potrebbe accettare questa piccola modificazione. Se però non la crede opportuna, se afferma che l'articolo è chiaro abbastanza, ritirerò la mia proposta per non incagliare la discussione.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Prego l'onorevole Pacchiotti di non insistere nella sua proposta, giacchè quest'articolo fa soggetto a lunga discussione e venne, dopo mature considerazioni, ridotto a questa forma, la quale è stata da tutti accettata, perchè esprime chiaramente il concetto.

Senatore PACCHIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PACCHIOTTI. Mi pare che questa aggiunta non faccia nessun danno e che si intraveda molto meglio lo scopo dicendo: « La vendita e la dose dei medicinali a scopo curativo non sono permesse che ai soli farmacisti ». Del resto io non insisto.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Prego l'onorevole Pacchiotti a considerare che l'espressione: « a dose e in forma » è un'espressione chiara e precisa sulla quale non c'è discussione possibile, mentre se ci si aggiunge anche lo scopo curativo potrebbero sorgere questioni.

Senatore PACCHIOTTI. Ritiro la mia aggiunta.

PRESIDENTE. Se altri non chiede di parlare pongo ai voti l'art. 26 come sta scritto nel disegno di legge proposto dalla Commissione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 27.

Le farmacie devono essere provviste delle sostanze medicinali prescritte come d'obbligo nella farmacopea approvata dal ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Un esemplare di detta farmacopea dovrà conservarsi in ogni farmacia.

La mancanza di qualsiasi sostanza medicinale dichiarata obbligatoria nella farmacopea sarà punita colla pena pecuniaria di L. 10.

La mancanza di un esemplare della farmacopea sarà punita colla pena pecuniaria di L. 20.

Senatore PACCHIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PACCHIOTTI. Non ho nessuna aggiunta da fare. Solo raccomando vivamente a tutti coloro che sono incaricati di questa opera che la farmacopea sia pubblicata al più presto, perchè da lunghi anni è desiderata e richiesta da medici e farmacisti ed ha la massima importanza per l'Italia che ne è priva. Credo che qualche lavoro in proposito sia stato iniziato nel Consiglio superiore di sanità, ma pregherei i membri del Consiglio sanitario qui presenti a rammentare che la farmacopea è un supremo bisogno per il nostro paese e che mentre tutte le altre nazioni, Inghilterra, Francia, Germania, Belgio, Austria, Russia, l'hanno completa e perfetta, noi stiamo ancora aspettando.

Questo libro serve di norma per tutti i farmacisti del Regno per mantenerli entro i loro confini ed anche per affermarne i diritti ed elevarne la dignità scientifica. Mi limito a questa semplice raccomandazione senza mutare menomamente l'articolo di legge che è giusto e sta bene.

Mi sia permesso di aprire una piccola parentesi.

Qualche volta le nostre osservazioni esposte in Senato escono da questo recinto, entrano nel dominio della pubblicità, ricevono perciò un valore maggiore e servono a soddisfare i voti ed i desideri degli interessati. Ecco un grande vantaggio.

Noi abbiamo bisogno del favore della opinione pubblica per rendere popolari le riforme od i miglioramenti proposti dai corpi legislativi.

Quando i medici ed i farmacisti sappiano che si lavora con sollecitudine intorno a questa farmacopea, che tutti ne vogliono la prossima pubblicazione, che questa avverrà in breve, molti lamenti cesseranno, tutti saranno soddisfatti. Ecco lo scopo della mia modesta raccomandazione.

PRESIDENTE. Se altri non chiede la parola, pongo ai voti l'articolo.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 28.

Sono puniti colla pena pecuniaria sino a L. 100 e colla sospensione dall'esercizio in caso di recidiva, i farmacisti che ritengono medicinali imperfetti, guasti, o nocivi; o con pena pecuniaria estensibile a L. 500, o coll'arresto estensibile ad un anno, i farmacisti che abbiano somministrati medicinali non corrispondenti in qualità o quantità alle mediche ordinazioni.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Pregherei che si spiegasse che cosa si intese di dire colle parole « arresto estensibile ad un anno ».

Nella legislazione penale vigente non si ha che l'arresto estensibile a cinque giorni: in un sistema penale futuro, lo suppongo estensibile a sei mesi; dubito che possa estendersi ad un anno.

Forse si dovrebbe sostituire alla parola « arresto » quella più generica di « pena corporale », ovvero quella più specifica di « carcere », secondo la misura nella quale si vuole circoscrivere la pena che si intende di infliggere a questa specie di contravvenzione.

Senatore MOLESCHOTT. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MOLESCHOTT. Se ho ben capito, l'onorevole collega Costa, non avrebbe difficoltà se si fosse detto: « l'arresto estensibile a sei mesi »....

Senatore COSTA. ... Ho detto « l'arresto estensibile a cinque giorni ».

Senatore MOLESCHOTT. ... Allora non ho altro da aggiungere.

Senatore PACCHIOTTI. Domando la parola per avere uno schiarimento dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PACCHIOTTI. In quest'articolo è detto: « I farmacisti che abbiano somministrato medicinali non corrispondenti in qualità o quantità alle mediche ordinazioni ».

Succede qualche volta che un medico scriva

una ricetta nella quale per una svista qualunque sia sfuggito errore.

Supponiamo: si scrive un gramma, invece di un centigramma di morfina o di qualunque altro rimedio eroico.

In questo caso pare a me che il farmacista non sia colpevole se spedisce la ricetta come è scritta: mentre pare a me imputabile il solo medico che la scrisse.

Ora, se il farmacista ritiene la ricetta scritta dal medico e non la spedisce pel grave errore da lui riconosciuto, è piuttosto da lodarsi che da condannarsi a qualsiasi pena.

Questo caso dovrebbe essere meglio chiarito affinché non si corresse qualche volta a punire un farmacista saggio e prudente per una colpa non sua. Sarebbe ingiustizia.

Questo è il caso che appunto desidero proporre all'esame della Commissione.

Se però da questa io otterrò una risposta soddisfacente, ritirerò la mia proposta.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Il caso testè indicato dall'onorevole Pacchiotti avviene sovente; ma allora l'obbligo del farmacista è di rimandare la ricetta.

Se si scende a queste particolarità, sarà impossibile di andare avanti. Altro che regolamento!

Il farmacista che ha una ricetta e si accorge di non poterla eseguire per un errore in cui il medico sia incorso, ha l'obbligo di restituire la ricetta al medico, ma non ha facoltà di spedirla correggendola. Bisogna evitare di dare facoltà ai farmacisti di correggere essi stessi le ricette dei medici quando è dubbio che la dose sia sbagliata.

E non mi sembra che sia il caso di farne menzione in questo articolo.

Senatore PACCHIOTTI. Ritiro.

CRISPI, *presidente del consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del consiglio, ministro dell'interno*. Siccome è allo studio il Codice penale, e siccome l'applicazione dell'attuale potrebbe essere provvisoria, io pregherei di modificare l'articolo in questi termini:

« Oltre le pene previste dal Codice penale, i farmacisti che ritengano medicinali imperfetti, guasti o nocivi, saranno puniti colla pena pecuniaria sino a L. 100, e coloro che abbiano somministrati medicinali non corrispondenti in qualità e quantità alle mediche ordinazioni, colla pena pecuniaria estensibile a L. 500 ».

Ne verrebbe così che la legge sanitaria si limiterebbe a fissare l'ammenda, lasciando poi al Codice penale di stabilire come il reato debba essere punito.

Queste stesse osservazioni si dovranno poi ripetere agli articoli successivi, nei quali si parla di pene corporali.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Io, per verità, dubito che il Codice penale futuro possa prevedere le contravvenzioni che sono punite con questa legge speciale: anche il Codice penale attuale vi provvede soltanto in parte.

Ad ogni modo, parmi più corretto stabilire le sanzioni penali per i fatti punibili preveduti da questa legge in relazione alla legge penale vigente, riservando poi alle disposizioni transitorie, che sempre si fanno alla attuazione dei nuovi Codici, di porre le sanzioni penali prevedute dalla legge speciale in armonia colla scala delle pene stabilite nel Codice nuovo, e quindi di sostituire alla parola « arresto » la parola « carcere ».

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. La Commissione, col consenso del ministro, sostituisce alla parola « arresto » la parola « carcere » per le considerazioni che si sono ora fatte in questo momento di passaggio dall'uno all'altro Codice, e per la ragione per cui abbiamo detto « pene pecuniarie » in luogo di « multe ».

Perciò dovunque vi è la parola « arresto » si deve sostituire l'altra « carcere ».

PRESIDENTE. Anche nell'articolo già votato si dice « arresto », perciò anche là si dovrà dire « carcere ». Nella coordinazione degli articoli verrà poi fatta anche questa correzione.

Rileggo l'art. 28 come viene emendato dalla Commissione, d'accordo coll'onor. ministro:

Art. 28.

Sono puniti colla pena pecuniaria sino a L. 100 e colla sospensione dall'esercizio in caso di recidiva, i farmacisti che ritengono medicinali imperfetti, guasti, o nocivi; o con pena pecuniaria estensibile a L. 500, o col carcere estensibile ad un anno, i farmacisti che abbiano somministrati medicinali non corrispondenti in qualità o quantità alle mediche ordinazioni.

Chi approva questo articolo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 29.

Chiunque, non essendo fabbricante o negoziante di prodotti chimici, farmacista, droghiere, coloraro, fabbrica, vende, o in qualsiasi modo distribuisce veleni, è punito con pena pecuniaria di L. 500 e coll'arresto estensibile ad un anno.

I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere veleni, e coloro che per l'esercizio dell'arte loro, o professione ne fanno uso, sono puniti con l'arresto estensibile ad un anno, o con pena pecuniaria non inferiore alle L. 500, se non tengono tali veleni sotto chiave ed in recipienti coll'indicazione specifica che sono veleni.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Anche in questo articolo la parola « arresto » deve essere mutata con quella di « carcere ».

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'art. 29 colla sostituzione della parola « carcere » a quella di « arresto ».

Chi intende approvarlo voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 30.

I farmacisti debbono conservare copia di tutte le ricette spedite.

Quando i farmacisti spediscono veleni dietro ordinazione di medici, di chirurghi, o di veterinari, dovranno trattenere e conservare presso di loro le ricette originali, notandovi il nome delle persone cui furono spedite e dandone copia allo acquirente che la domandi.

I contravventori incorreranno nella pena pecuniaria estensibile a L. 100.

(Approvato).

Art. 31.

I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici, i venditori di colori non possono vendere veleni che a persone ben cognite, o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di attestato dell'autorità di sicurezza pubblica indicante il nome e cognome, l'arte o la professione del richiedente, e dopo constatato che le dette persone ne abbisognino per l'esercizio della loro arte o professione.

In ogni caso devono notare in un registro speciale, da presentarsi all'autorità ad ogni richiesta, la qualità e quantità del veleno venduto, il giorno della vendita, col nome e cognome, domicilio, arte e professione dell'acquirente.

La contravvenzione al disposto del presente articolo è punibile con pena pecuniaria estensibile a L. 250, alla quale può aggiungersi la sospensione dall'esercizio della professione fino a 3 mesi.

(Approvato).

Art. 32.

Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie dovranno essere ispezionate nei modi e nelle forme prescritte dal regolamento.

I medici provinciali potranno compiere ispezioni straordinarie alle farmacie e visite improvvise ai negozi di droghieri, colorari, profumieri, liquoristi, confettieri, fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, nell'interesse della pubblica salute.

(Approvato).

Art. 33.

Chiunque intende attivare officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, dovrà dare preventivo avviso di 15 giorni al prefetto facendo constare che l'officina è diretta da un farmacista o persona munita di diploma di chimico, sia di una università, sia di altro istituto del Regno.

La omissione dell'avviso sarà punita con pena pecuniaria di L. 100 e colla chiusura dello stabilimento, qualora il proprietario manchi del detto diploma.

(Approvato).

Art. 34.

Nessuno può aprire e mantenere in esercizio un istituto di cura medico-chirurgica, o di assistenza ostetrica, o stabilimenti balneari, idroterapici o termici, se non coll'autorizzazione del prefetto, sentito il medico provinciale, ed il parere del Consiglio provinciale di sanità.

Contro la decisione del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, nei termini e nelle forme prescritte dal regolamento. Il ministro decide, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

I contravventori alla presente disposizione ed alle relative prescrizioni dell'autorità sanitaria sono puniti con pena pecuniaria estensibile a L. 500.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Prego la Commissione di volerli dare uno schiarimento intorno alla prima parte dell'articolo 26 già votato. Ivi è detto: « La vendita ed il commercio di medicinali a dose ed in forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti ».

Ho cercato invano nelle disposizioni successive di questa legge una sanzione penale per questo divieto; la cerco invano nella legge penale generale. Ora domando alla Commissione se crede che questo divieto, il quale ha formato oggetto di tante e tante dispute, e di tante contravvenzioni sotto l'impero della legge vigente, debba veramente rimanere senza sanzione.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È punita la recidiva.

Senatore COSTA. Non mi pare. È vero che l'articolo 26, nell'ultimo capoverso, parla così: « Nel caso di recidiva può applicarsi l'arresto fino a 15 giorni », ma questa sanzione penale si applica al solo caso preveduto nel precedente capoverso e non al divieto generale fatto al

droghiere di vendere medicamenti, di cui nella prima parte dell'articolo.

Parmi quindi che la sanzione non vi sia, e che non si possa trascurare di aggiungerla.

PRESIDENTE. Questo sarà il caso, se mai, di fare un'aggiunta all'articolo stesso, poichè l'articolo in questione ormai è votato e non ci si può più tornar sopra.

Domando alla Commissione che cosa intende di fare in proposito.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. La Commissione si riserva di studiare, d'accordo coll'onorevole ministro, l'aggiunta da introdursi in questo articolo per stabilire una sanzione penale, che non c'era nel progetto ministeriale.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il progetto ministeriale comprendeva tutto in un paragrafo solo.

Senatore RIBERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RIBERI. Essendosi cambiata la parola « arresto » con la parola « carcere » ne verrà la conseguenza che il magistrato dovrà sempre applicare pene correzionali, ed in alcune circostanze speciali mi pare che questa pena potrebbe forse essere troppo grave.

Io quindi proporrei una aggiunta colla quale venga stabilito che, occorrendo circostanze attenuanti, il magistrato possa applicare pene di polizia.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. L'osservazione fatta dal collega Riberi mi pare giusta ed assennata.

Io prego quindi la Commissione, giacchè deve esaminare la questione della sanzione penale all'art. 26, di esaminare anche questa proposta del senatore Riberi. E a questo proposito aggiungo che forse si potrebbe stabilire ciò che per molte disposizioni di eguale natura si vede in altre leggi, e cioè che sia in facoltà del magistrato di applicar la pena corporale e la pecuniaria anche separatamente.

PRESIDENTE. Allora anche su ciò la Commissione dichiarerà in una delle prossime sedute la sua opinione e proporrà l'aggiunta.

Intanto se non c'è altri che chieda di parlare, pongo ai voti l'art. 34.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

TITOLO III.

Dell'igiene del suolo e dell'abitato.

Art. 35.

Ferme le prescrizioni riguardanti le acque pubbliche e gli scoli, contenute nella legge dei lavori pubblici, sono anche proibite quelle opere le quali modificano il livello delle acque sotterranee o il naturale deflusso di quelle superficiali in quei luoghi nei quali tali modificazioni sieno riconosciute nocive dal regolamento locale di igiene.

La contravvenzione a questa disposizione sarà punita con pena pecuniaria sino a L. 500, oltre la demolizione dell'opera a spesa del contravventore.

(Approvato).

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Ho chiesto la parola per parlare sull'art. 32 del progetto del Ministero, stato soppresso dalla Commissione e che dovrebbe prendere posto dopo l'articolo testè votato.

L'altro giorno, allorchè si discusse l'art. 9, io dissi qualche cosa intorno alla questione che verrebbe risolta coll'art. 32 del progetto ministeriale, portante le discipline intese a regolare la risicoltura.

Ne ho parlato sull'art. 9 perchè questo conteneva una disposizione suggerita dalla Commissione, la quale sarebbe stata resa necessaria dalla soppressione dell'art. 32 proposta dalla medesima.

Ma la vera sede per svolgere la questione è questa ed è per farlo brevemente, che ora appunto prendo la parola.

Io allora ho manifestato il mio convincimento che fosse opportuno di mantenere l'art. 32 del progetto ministeriale del quale la Commissione propone la soppressione. Ma avendo trovato due oppositori, non ho insistito, perchè come ebbi l'onore di avvertire, la sede vera di trattare la questione è l'attuale.

Gli oratori che hanno preso la parola contro di me, mi fecero passare per un nemico della risicoltura. Non mi hanno compreso, e non mi

hanno compreso certamente per mia colpa; giacchè avendo desiderato di essere molto breve forse non fui altrettanto chiaro. Sono così poco nemico della risicoltura che propongo la sostituzione dell'articolo 32 del progetto ministeriale, alla legge del 12 giugno 1866, la quale presentemente disciplina la risicoltura; e mentre questo articolo 32, che prenderebbe il posto della legge del 1866, commina ai contravventori la pena pecuniaria di L. 100, per ogni ettaro di terreno coltivato in contravvenzione, invece la legge del 12 giugno 1866, commina la pena pecuniaria di L. 200, pure per ciascun ettaro.

Dunque io appoggio la proposta ministeriale la quale è più mite verso i risicoltori che cadono in contravvenzione.

Anzi sarebbe stato curioso che un presidente di un comizio agrario fosse venuto qui a combattere la risicoltura.

Ma se non l'ho combattuta, ho però dimostrato, almeno mi pare, la grandissima opportunità di sopprimere la legge del 12 giugno 1866 fatta in fretta e in furia e che si è chiarita manchevole, in una lunga pratica; di sopprimerla, dico, sostituendole l'articolo 32 della legge attuale.

Il Ministero, il quale ha proposto questo disegno di legge, facendo l'articolo 32 ha dimostrato il pieno suo convincimento che la legge del 12 giugno 1866 funziona male, e che c'è la necessità assoluta di sopprimerla, sostituendovi altre disposizioni; e, come dissi, l'art. 32 disciplina appunto tutta la materia della risicoltura.

Ho avvertito l'altro giorno, ma brevemente, ed ora ripeto, cercando di trovare le frasi, le parole più opportune per essere capito, che la legge del 1866 dà luogo a molti inconvenienti.

Uno di questi inconvenienti, ed assai grave, è che si rimette ai Consigli provinciali la formazione dei regolamenti sulla risicoltura.

Sessantanove Consigli provinciali, sessantanove regolamenti, non infrequentemente in opposizione fra di loro, con diversità d'intenti, che non si potrebbero in alcuna guisa giustificare.

Per la risicoltura si è verificato quello che avvenne per la caccia.

Ora il Ministero, convinto di questi inconvenienti, propone che si faccia un regolamento

unico per la risicoltura, applicabile a tutta Italia, il quale naturalmente dovrebbe avere riguardo alle condizioni in cui versa la risicoltura medesima nelle varie regioni.

La legge del 1866 mostra una fiducia, a mio modo di vedere eccessiva, nelle rappresentanze municipali, ed in ispecial modo nelle Giunte municipali dei piccoli comuni, dei comuni rurali dove si attua la risicoltura.

Chiamando queste Giunte municipali giudici delle distanze non solo, ma della esistenza delle condizioni, col concorso delle quali soltanto si può permettere la risicoltura; chiamandole a dire, per esempio, se gli scoli dei terreni da coltivarsi a riso, vanno nei pozzi o negli abbeveratoi, e quindi se possono inquinare le acque, con rovina della salute degli uomini e degli animali, i signori membri di queste Giunte sono messi a dura prova, perchè in molti casi sono giudici e parte; sono essi che coltivano il riso nel loro territorio comunale, e la tentazione di affermare che la distanza vi è quando manca, la tentazione di affermare che le risaie riescirebbero innocue, quando invece potrebbero riuscire nocive, è grande.

Convinto il Ministero (lo deduco dal fatto della presentazione del progetto di legge) degli inconvenienti che già forse si potevano vedere *a priori*, ma che la esperienza poi ha fatto toccare con mano in molti casi, ha tolto questa competenza alle Giunte municipali.

Adesso poi vi era la felice combinazione che si creavano i medici provinciali con questa legge, per cui venivano ad esservi le autorità le quali con piena fiducia potevano essere incaricate di assumere le informazioni, di dare il loro voto sulle domande dei risicoltori, sul quale poi si sentirebbe il Consiglio provinciale sanitario ed infine deciderebbe il prefetto.

Così vi sarebbero tutte le garanzie per i coltivatori del riso e per la salute pubblica.

Fin qui noi abbiamo avuto ed abbiamo una lotta continua, o signori. I risicoltori fanno le domande e cercano di ottenere di estendere la loro coltivazione più di quello che sarebbe tollerabile; le Giunte, mi si permetta la frase perchè è espressiva, molte volte ciurlano nel manico, ed i prefetti danno un colpo al cerchio e l'altro alla dogia.

Questioni, ricorsi, risoluzione di ricorsi, tutto

verrebbe fino ad un certo punto eliminato col l'attuale progetto.

Vi ha di più. La legge del 1866 non determina nemmeno l'epoca entro la quale devono essere presentate le domande per poter attuare la risicoltura.

Adunque alcune si presentano presto ed alcune tardi, e così tardi da riuscire impossibile o assai difficile di emettere decisioni *cognita causa*.

Le decisioni si affrettano, e questa è un'altra delle cagioni per le quali poi ne escono di quelle che non possono reggere.

È facile fare una legge buona, quando si ha avanti a sè l'esperienza fornita per lunghi anni da una legge cattiva.

L'art. 32 dice che entro il mese di agosto dovranno essere presentate le domande, e così c'è tutto il tempo per fare le visite, per deliberare, per risolvere i ricorsi, prima che venga la primavera successiva, nella quale la risicoltura potrebbe essere attivata, ove il permesso si ottenesse.

C'è poi un'altra lacuna; l'ho già avvertito l'altro giorno, e lo dico ancora adesso, nella legge oggi vigente.

Secondo la legge attuale, il permesso si può dare in base ai regolamenti provinciali, anche per un decennio; quando si dà il permesso per la coltivazione del riso in un terreno nel quale non vi fu mai risicoltura, non si può avere *a priori* la certezza piena che la risicoltura in quel tale terreno non riuscirà nociva.

Si argomenta dal complesso delle circostanze che possa essere innocua. Il fatto prova il contrario, e abbiamo avuto casi luttuosi, dei casi non infrequenti di famiglie prosperose che hanno cominciato ad essere prese dalle febbri malariche, hanno perduto dei loro membri, ne hanno avuto degli altri ammalati per molto tempo. Ma il risicoltore diceva: io ho ottenuto il permesso per un decennio e vado avanti.

I signori prefetti parecchie volte, è vero, si fecero forti, ed hanno troncato, hanno tolto i permessi anche in corso del tratto di tempo per il quale erano stati concessi.

Hanno fatto bene questi signori prefetti, hanno mostrato coraggio ed umanità. Ma non sarebbe stato meglio che avessero potuto fondarsi sopra una disposizione esplicita della legge, quale è contenuta nell'art. 32 del progetto ministeriale?

Sarebbe adunque utile che la legge dicesse che qualora la risicoltura col fatto si dimostri nociva alla pubblica salute, il permesso potrà esser tolto.

Contro le mie previsioni, anzi con mia meraviglia ho veduto che la Commissione ha soppresso questo art. 32, rimettendosi ancora alla legge del 12 giugno 1866.

Non so se l'onorevole signor ministro, nella stessa guisa che ha aderito ad altre modificazioni proposte dalla Commissione, intenda di aderire anche a questa. Se così fosse non saprei comprenderne la ragione.

Se mi saranno opposte delle obiezioni basate sui fatti e che non escano dal seminato, se mi si proverà che l'art. 32 del progetto ministeriale è difettoso ed inopportuno, se mi si addurranno delle ragioni serie per dimostrarmi che io non ho abbastanza spinto lo sguardo entro questo argomento speciale, m'acconcierò alla proposta della Commissione; altrimenti dovrò chiedere l'accettazione dell'articolo del Ministero.

Giacchè facciamo una nuova e completa legge sanitaria, giacchè abbiamo creato l'istituzione del medico sanitario provinciale coi relativi uffici, mi sembra che venga di conseguenza necessaria di delegare a questo medico le constatazioni ed i pareri sulla risicoltura, sollevandone persone, non sempre all'altezza del mandato loro conferito, specialmente nei comuni rurali, e liberandole così da una tentazione la quale troppo facilmente, anche se sono galantuomini, può indurle a dare pareri non completamente fondati.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io per la seconda volta mi oppongo alla proposta dell'onor. senatore Griffini.

E mi vi oppongo per due considerazioni: l'una di procedura, e l'altra di merito.

Di procedura, perchè all'accoglimento della proposta osta la votazione già fatta dal Senato all'art. 9.

La Commissione ha portato una modificazione alla dizione proposta dal Governo all'articolo 9. Il Ministero non parlava per nulla della coltivazione del riso nell'art. 9; invece la Commissione al comma 6 proponeva che il Consiglio provinciale di sanità portasse la sua

attenzione anche sui regolamenti speciali per la coltivazione del riso indicati all'art. 1 della legge 12 giugno 1866, e che si sopprimesse il successivo art. 32 del progetto ministeriale, che trattava appunto delle risaie. All'art. 9 vi fu discussione promossa dallo stesso senatore Griffini, il quale voleva appunto quello che ora vorrebbe, cioè che si avesse a preferire su ciò il progetto ministeriale. Ma il Senato diede invece ragione alla Commissione ed adottò l'articolo 9 come era da questa proposto. Osta adunque la *res judicata*.

Mi oppongo alla mozione dell'onor. Griffini anche per ragioni di merito e specialmente per le due seguenti. La prima, perchè la legislazione vigente sulla risicoltura dà tutti i mezzi per provvedere efficacemente alla igiene pubblica. Ieri l'altro citai le risaie vietate nell'agro vercellese e ne potrei indicare molte altre state soppresse; mi limito a segnalare quelle di Salussola nel circondario di Biella e di Vigone in quello di Pinerolo.

Non vi ha dunque alcuna necessità, nessun bisogno di una nuova legge sulla risicoltura, e nulla di più deplorabile che la soverchia mutazione della legislazione, che assuefa le popolazioni a non tenerne il debito conto.

Una seconda ragione che mi induce ad oppugnare la proposta Griffini è la seguente:

Al primo comma dell'art. 32 del progetto del Ministero si proponeva che chiunque intendesse impiantare nuove risaie dovesse chiederne licenza non più tardi del 31 agosto dell'anno precedente a quello in cui si volesse attivarle.

Ma l'onor. Griffini, che si dichiara pure esperto anche della risicoltura, non può non ignorare che non sempre i preventivi degli agricoltori possono attuarsi, e che specialmente per le risaie avviene, e ben sovente, che un fondo destinato e preparato con non lievi spese, per essere coltivato a riso, per impreveduti avvenimenti climaterici, fortunosi od altro, debba adattarsi ad altra coltura; e viceversa coltivarsi, all'ultimo momento, a risaia altri fondi che eransi predestinati alla produzione dell'avena, del granturco, del fieno od altra produzione.

Il vincolo pertanto immutabile del termine per la dichiarazione, di cui all'art. 32, che si vorrebbe far rivivere, mentre fu già dannato a morte colla votazione dell'art. 9, non potrebbe che nuocere all'economia agricola, incepparne

la libertà e recare non lievi danni ai coltivatori della terra.

Ciò basti a mostrare l'inaffidabilità della proposta del senatore Griffini.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. La Commissione persiste nelle idee già esposte in altra seduta a proposito dell'art. 9 su questo argomento.

La legge del 12 giugno 1866, che l'onor. Griffini ha censurato in parte, regge la materia da quell'epoca senza reclami da nessuna parte; perchè in ogni provincia sono stati fatti dei regolamenti adattati alle esigenze locali e ai bisogni delle rispettive popolazioni.

In questo regolamento è l'autorizzazione ai prefetti di far cessare le risaie che producono malsania.

Dunque la legislazione vigente risponde interamente a tutte le esigenze, come ha detto or ora l'onor. senatore Cavallini. Non parve pertanto opportuno introdurre un articolo nel nuovo disegno di legge, il quale dicesse presso a poco le medesime cose che la legge, e che poteva dar luogo ad interpretazioni diverse e a questioni che ora non sorgono.

Questo poi tanto più, che quella parte in cui l'attuale legge può parere manchevole è perfettamente sanata dall'organismo che si fa con la nuova legge sanitaria; imperocchè nessuno dubita che nella sua applicazione questa legge sulle risaie non debba andare soggetta a quella autorità che la legge nuova ha stabilita per tutte le questioni sanitarie.

Così il Consiglio superiore di sanità, i Consigli provinciali, i medici provinciali, i medici comunali avranno la vigilanza sopra questa parte delle questioni sanitarie, come l'hanno su tutto il resto; quindi si viene a rimediare a quel difetto che lamentava l'onor. Griffini; che, cioè, le Giunte comunali non stanno attente, non vigilano abbastanza, nascondono i cattivi effetti che può produrre una risaia, e via discorrendo. Questo non potrà più accadere quando avremo quell'organismo di cui ho parlato.

Non c'è quindi, ripeto, nessuna ragione di mettere in questione le disposizioni di questa legge con le disposizioni dell'art. 32.

Ecco la ragione per la quale la Commissione credette di togliere l'art. 32 con l'annuenza del

ministro, e persiste a credere che quest'art. 32 non debba essere inserito nella legge nuova.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Dirò pochissime cose.

Faccio avvertire prima di tutto che mi si combatte con delle eccezioni pregiudiziali piuttosto che con ragioni di merito.

Mi si disse che questo art. 32 non abroghebbe la legge del 1866, e mi pare che si vorrebbe quindi concludere che mantenendolo, si farebbe luogo ad una contraddizione, ad una confusione.

Ma è norma di diritto notissima che la legge posteriore deroga alla anteriore, inquanto dispone sul medesimo oggetto in modo contrario; ed io ho già avvertito che l'art. 32 disciplina tutta intera la materia della risicoltura in modo diverso dalle disposizioni della legge nel 1866, ed anzi in modo più completo, perciò, senza bisogno di dirlo espressamente, verrebbe a sostituire quella legge.

L'onor. Cavallini ha affermato che la questione è pregiudicata, perchè abbiamo votato l'art. 9, quale fu proposto dalla Commissione.

Mi duole proprio che quando si è parlato dell'art. 9 si sia cercato di combattere le mie osservazioni con argomenti di merito, ed ora che si tratta di discutere sulla materia della risicoltura si cerchi di far valere una eccezione pregiudiziale, e precisamente la disposizione già votata dell'art. 9.

Ma come può pregiudicare questa disposizione dell'art. 9? Vi si dice unicamente: che il Consiglio provinciale di sanità dà pareri sui regolamenti speciali per la coltivazione del riso, indicati nell'art. 1 della legge del 1866.

Anche se noi non tornassimo su ciò, una volta che noi votassimo l'art. 32, ne verrebbe di necessaria conseguenza che quella piccola parte dell'art. 9, che si riferisce alla risicoltura, non avrebbe più ragione di essere, e dovrebbe perciò eliminarsi. Sarebbe questione di coordinazione della legge, non sarebbe, certo, questione di disposizioni della legge.

Quindi le eccezioni pregiudiziali che mi si mossero credo non abbiano assolutamente valore.

È stato detto inoltre, entrando in merito: perchè fissare l'epoca dell'agosto, come quella nella quale debbano essere fatte le domande

per poter attuare la risicoltura? Gli agricoltori alle volte ci pensano tardi e si regolano secondo le vicende delle stagioni, e secondo l'esito delle coltivazioni precedenti, e possono determinarsi ad attuare la risicoltura in un terreno anche dopo il 31 agosto. Ma la conseguenza logica di questo non sarebbe di respingere la legge, ma bensì di proporre un'altra epoca diversa da quella del 31 agosto. E se si avesse a proporre il 31 ottobre, a modo d'esempio, per me accetterei perchè la modificazione sarebbe di pochissima importanza, e provvederebbe ad un bisogno che forse è opportunamente rilevato dall'onor. Cavallini.

Dove sono le ragioni solide che potrebbero indurre a non accogliere l'art. 32 del progetto ministeriale? Io non ne udii alcuna.

Dunque non avendo altre ragioni da combattere, e confidando che quanto meno il signor ministro saprà esporne delle più valide di quelle che sono state date finora, per giustificare l'abbandono proposto dalla Commissione, allo stato delle cose credo di adempiere ad un dovere, facendo formale domanda che l'art. 32 del progetto ministeriale sia inserito nella legge.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Debbo per cortesia rispondere. Si è creduto che a provvedere alle risaie bastassero i regolamenti locali e pertanto si disse all'art. 9, lett. b, che il Consiglio provinciale di sanità sarebbe inteso tutte le volte che sarebbero stati proposti regolamenti sanitari locali.

Il regolamento vi darà quindi tutto quello che si ritiene necessario e potrà anche determinare meglio i concetti che si trovano nell'art. 32 del progetto ministeriale. Ecco perchè io consentii alla soppressione proposta dalla Commissione, e perchè mi pare non opportuno di ritornare sopra una discussione la quale, secondo me, è superflua.

PRESIDENTE. Domando all'onor. Griffini se insiste sulla sua proposta.

Senatore GRIFFINI. Sarò battuto, ma credo necessario di insistere sulla proposta fatta. Non sarei contento di me stesso se la ritirassi.

PRESIDENTE. Allora consulterò il Senato.

Chi intende di approvare la proposta del se-

natore Griffini che è pel mantenimento dell'articolo 32 proposto dal Ministero e del quale la Commissione ha proposto la soppressione, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Si passa all'art. 36.

Art. 36.

La macerazione del lino, della canapa ed in genere delle piante tessili non potrà, nell'interesse della salute pubblica, essere eseguita che nei luoghi, nei tempi, alle distanze dall'abitato e con le cautele, che verranno determinate dai regolamenti locali di igiene o da speciali regolamenti approvati dal prefetto, sopra proposta del medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

I contravventori saranno puniti con pena pecuniaria di L. 50.

(Approvato).

Art. 37.

Le manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri, o possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, saranno indicate in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprenderà quelle che dovranno essere isolate nelle campagne e lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, sentito il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sarà approvato dal ministro dell'interno e servirà di norma per l'esecuzione della presente legge.

Le stesse regole indicate per la formazione del primo elenco saranno seguite per inscrivere le fabbriche o manifatture che posteriormente sieno riconosciute insalubri.

Una industria o manifattura, la quale sia iscritta nella prima classe potrà essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o di speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

Chiunque vorrà attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopraindicato elenco,

dovrà, entro 15 giorni, darne avviso in iscritto al prefetto.

I contravventori saranno puniti con pena pecuniaria di L. 100.

(Approvato).

Art. 38.

Le case di nuova costruzione, od in parte rifatte, non possono essere abitate se non dopo autorizzazione del sindaco; il quale l'accorderà sol quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, sia dimostrato:

a) essere le mura convenientemente prosciugate;

b) non esservi difetto di aria e di luce;

c) essersi provveduto allo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti, in modo da non inquinare il sottosuolo e secondo le altre norme prescritte dal regolamento locale di igiene;

d) essere le latrine, gli acquai e gli scaricatori costruiti e collocati in modo da evitare le esalazioni dannose e le infiltrazioni;

e) essere l'acqua potabile nei pozzi o in altri serbatoi o nelle condotture guarentita da inquinamento;

f) non esservi altra manifesta causa d'insalubrità;

g) di essersi infine osservate le altre più particolari prescrizioni che sulla materia fossero fatte dal sopraccitato regolamento locale di igiene.

In caso di rifiuto dell'autorizzazione, l'interessato può reclamare al prefetto che deciderà sulla controversia, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

I proprietari, che contravvengono alla disposizione del presente articolo, sono puniti con pena pecuniaria fino a L. 500, oltre alla chiusura della casa, con decreto motivato del prefetto, su proposta del medico provinciale.

(Approvato).

Art. 39.

Non sarà mai permessa l'apertura di case urbane, o rurali, o di opifici industriali aventi fogne per le acque immonde, o canali di sca-

rico di acque industriali inquinate che immettono in laghi, corsi, o canali d'acqua i quali debbano in qualche modo servire agli usi alimentari o domestici, se non dopo essersi assicurati che le dette acque sieno prima sottoposte ad una completa ed efficace depurazione e che si sieno inoltre eseguite le speciali cautele che per il caso fossero prescritte dal regolamento locale di igiene.

I proprietari delle case attualmente abitate e degli opifici in esercizio si uniformeranno alle disposizioni del presente articolo, entro il termine di un anno dalla promulgazione della presente legge.

I contravventori sono puniti con pena pecuniaria di L. 500.

(Approvato).

Art. 40.

Il sindaco, su rapporto dell'ufficiale sanitario comunale, o del medico provinciale, può dichiarare inabitabile e fare chiudere una casa, o parte della medesima riconosciuta pericolosa dal punto di vista igienico e sanitario; salvo il ricorso al prefetto che deciderà, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

(Approvato).

TITOLO IV.

CAPO I.

Dell'igiene delle bevande e degli alimenti.

Art. 41.

Chiunque vende, ritiene per vendere, o somministra come compenso a propri dipendenti, materie destinate al cibo od alla bevanda, che siano riconosciute guaste, infette, adulterate, od in altro modo insalubri e nocive, è punito con pena pecuniaria di L. 10, estensibile a L. 100, e coll'arresto da 16 giorni a 3 mesi, oltre la confisca delle materie.

Nella stessa pena incorrerà chi colla cattiva stagnatura o in altro modo renda nocivi alla salute attrezzi e recipienti destinati alla cucina o a conservare alimenti o bevande.

PRESIDENTE È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Prego spiegarmi perchè nell'art. 41 si parla di arresto da 16 giorni a tre mesi, mentre il 6 giorni eccedono la misura massima di questa pena e non sono un minimo neppure di alcuno dei gradi nei quali si divide il carcere.

Credo che trattisi di un errore di stampa e si debba invece dire: « col carcere da 6 giorni a 3 mesi ».

PRESIDENTE. Domando se la Commissione ha osservazioni da fare sul dubbio emesso dall'onorevole senatore Costa.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Accetto di correggere il 16 in 6, e dire: « col carcere da sei giorni a tre mesi ».

PRESIDENTE. Il signor ministro accetta questa correzione?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sì, accetto.

PRESIDENTE. Allora, se altri non chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 41.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 42.

L'elenco dei colori nocivi, che non possono essere impiegati nelle preparazioni delle sostanze alimentari e di bevanda, o di quelli che non debbono pure usarsi per la colorazione delle stoffe, tappezzerie, giocattoli, carte per involti di materie alimentari, ed altri oggetti di uso personale o domestico, sarà compilato dal ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio superiore di sanità.

Chi impiega in qualche modo tali colori per la colorazione delle sostanze, od oggetti sopra specificati, o vende tali sostanze od oggetti così colorati, sarà punito colla pena pecuniaria estensibile a L. 500, ed in caso di recidiva con la chiusura dell'opificio, o del negozio.

(Approvato).

Art. 43.

Ogni comune deve essere fornito di acqua potabile riconosciuta pura e di buona qualità.

Ove questa manchi, sia insalubre o sia insufficiente ai bisogni della popolazione, il comune può essere, per decreto del ministro dell'interno, obbligato a provvedersene.

Chiunque contamina o corrompa l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi di acque potabili è punito colla pena pecuniaria da L. 50 a L. 500, e sarà inoltre tenuto a pagare le spese necessarie per riparare i danni prodotti; salvo le pene maggiori comminate dal Codice penale nel caso sieno avvenuti danni alle persone.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Mi rincresce anche qui di dover proporre una rettificazione, probabilmente di un errore di stampa.

Si dice colla pena pecuniaria da L. 50 a 500.

Siccome le 50 lire sono il massimo della pena pecuniaria di polizia e le 51 il minimo di quella correzionale, credo che siasi voluto e in ogni modo si debba dire di lire cinquantuna.

PRESIDENTE. Accetta la Commissione la proposta modificazione?

Senatore CANNIZZARO. La Commissione non ha difficoltà di accettarla.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 43 con questa modificazione che la penale, in luogo di essere di 50 a 500 lire, sia da 51 a 500 lire.

Chi approva l'articolo così corretto è pregato di levarsi.

(Approvato).

Art. 44.

Qualunque medico abbia osservato un caso di malattia infettiva e diffusiva pericolosa o sospetta di esserlo, deve immediatamente farne denuncia al sindaco ed all'ufficiale sanitario comunale, e coadiuvarli, ove occorra, nella esecuzione delle prime urgenti disposizioni ordinate per impedire la diffusione della malattia.

I contravventori sono puniti con pena pecuniaria estensibile a L. 500, alla quale nei casi gravi si aggiungerà la pena dell'arresto, oltre le pene maggiori sancite dal Codice penale nei danni recati alle persone.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo 44.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Qui non è il caso di sostituire la parola « carcere » perchè pare che i proponenti abbiano voluto veramente limitarlo all'arresto fino a cinque giorni, tanto più che si sono riservate le pene maggiori stabilite dal Codice penale.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 44.

Chi l'approva voglia levarsi.

(Approvato).

Art. 45.

Tutti i medici, esercenti nel comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva a carattere epidemico, hanno l'obbligo di mettersi al servizio del comune stesso, ed in tal caso è loro applicabile il disposto della legge 29 luglio 1868 a favore delle loro famiglie.

Lo stesso disposto della legge s'intende applicabile ai medici condotti ed a quelli appositamente chiamati in un comune per il servizio durante un'epidemia.

I contravventori al disposto del presente articolo sono punibili con pena pecuniaria estensibile a L. 500, e colla sospensione dall'esercizio della professione.

(Approvato).

Art. 46.

Le denunce di malattie infettive e diffusive pericolose o sospette di esserlo, debbono essere immediatamente comunicate dal sindaco al prefetto, dall'ufficiale sanitario al medico provinciale; al ministro dell'interno dal prefetto. Ove la gravità del caso lo esiga, il prefetto, sulle proposte del medico provinciale, potrà d'urgenza istituire Commissioni locali, delegare persone tecniche per esaminare i caratteri della malattia, spedire medici e medicinali ed ordinare tutti quei provvedimenti che stimasse opportuni per assicurare la cura degli attaccati ed evitare la diffusione della malattia, informandone sollecitamente il ministro dell'interno.

(Approvato).

Art. 47.

Quando siavi la necessità assoluta ed urgente, in caso di malattie infettive epidemiche, di occupare proprietà particolari, per creare ospedali, lazzeretti, cimiteri, o per qualunque altro servizio sanitario, si procederà, ai termini degli articoli 71, 72 e 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e della legge 18 dicembre 1879 e dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.

(Approvato).

Art. 48.

Il ministro dell'interno, quando si sviluppi nel Regno una malattia infettiva, potrà fare ordinanze speciali per la visita e disinfezione delle case, per l'organizzazione di servizi e soccorsi medici e per le precauzioni da adottarsi contro la diffusione della malattia stessa.

Queste ordinanze saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* ed avranno vigore il giorno susseguente alla pubblicazione.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Al secondo comma di questo art. 48, stante l'urgenza dei casi, proporrei si dicesse:

« Queste ordinanze saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* e potranno aver vigore il giorno stesso della loro pubblicazione ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo ai voti l'art. 48. con la modificazione proposta dal ministro dell'interno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 49.

Chiunque contravviene agli ordini pubblicati dall'autorità competente per impedire l'invasione, o la diffusione di una malattia infettiva, è punito con pena pecuniaria estensibile a L. 500 e col carcere da uno a sei mesi.

(Approvato).

Art. 50.

La vaccinazione è obbligatoria e sarà regolata da apposito regolamento approvato dal ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'art. 50. Senatore PACCHIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PACCHIOTTI. Intendo rivolgere una semplice raccomandazione all'onorevole ministro circa la rivaccinazione.

Io non credo che fin d'ora la rivaccinazione debba essere prescritta per legge, perchè l'opinione pubblica non è ancora bene educata e perchè anche tra gli scienziati vi hanno dissensi intorno a questo punto importante. So però che in Germania la rivaccinazione si pratica sopra una vasta scala ed è obbligatoria per l'esercito. Anche in Italia, se non erro, è obbligatoria per i giovani che entrano a far parte dell'esercito e dell'armata. In ciò l'Italia è assai più avanti di molte altre nazioni e possiamo esserne lieti.

Il pubblico deve sapere che la rivaccinazione è diventata una necessità, perchè la prima vaccinazione non assicura l'immunità contro il vaiuolo ed il vaiuoloide per tutta la vita. Col l'apparire della pubertà l'organismo umano subisce una immensa trasformazione organica, intellettuale, morale e quasi vien fuori un uomo nuovo.

Questa trasformazione è assai più manifesta e quasi meravigliosa nella donna, la quale se da bambina rassomiglia molto al fanciullo indisciplinato, dopo la pubertà si muta così fattamente da apparire come un essere nuovo ed inesplicabile. (*Ilarità*). Per lei adunque più che per l'uomo la rivaccinazione è necessaria per prevenire la minaccia del vaiuolo, che le toglierebbe per lo meno la bellezza.

Dunque adoperiamoci a preparare il paese alla nuova conquista della rivaccinazione obbligatoria.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto di studiare.

PRESIDENTE. Se nessuno altro domanda la parola, pongo ai voti l'art. 50.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 51.

Il *virus* vaccinico si conserva presso il medico provinciale, per essere trasmesso gratuitamente, in qualunque tempo, ai sindaci ed ai medici liberi esercenti, che ne faranno richiesta.

Le spese occorrenti alla conservazione del vaccino saranno a carico della provincia, quelle della vaccinazione a carico dei comuni.

(Approvato).

Art. 52.

Nessuno può aprire un istituto per la preparazione o vendita del *virus* vaccinico, o per la preparazione e inoculazione del *virus*, per la preservazione e cura della rabbia o di altra malattia infettiva, se non ne ha ottenuto il consenso dal ministro dell'interno. In ogni caso dovrà essere l'istituto diretto ed esercitato da medici e soggetto alla vigilanza dell'autorità sanitaria locale.

Senatore PACCHIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PACCHIOTTI. Chiedo licenza, prendendone l'occasione da questo articolo, di muovere una modesta raccomandazione all'onor. presidente del Consiglio intorno ad una scoperta igienica, di cui già dissi alcunchè nel mio primo discorso.

In Napoli l'illustre professore di clinica medica Cantani avea due anni fa generosamente fondato, col suo proprio danaro, un istituto di vaccinazione antirabbica. Questo sorgeva quasi contemporaneamente a quello eretto a Torino nell'ufficio municipale d'igiene con 5000 lire provvedute dal bilancio comunale.

Entrambi furono un grande beneficio per i poveri morsicati da cani arrabbiati, l'uno nelle provincie dell'Alta Italia, l'altro nelle napoletane. Entrambe dimostravano agli stranieri che l'Italia scientifica saliva a livello delle più civili nazioni, e che, appena la scoperta di Pasteur fu confermata dal successo, essa la seguiva a beneficio dell'umanità e della scienza. Entrambe videro l'opera loro incoronata dallo stesso trionfo, di cui si gloriava giustamente il suo inventore. Dunque stavano in vita due soli istituti: uno a Napoli, e l'altro a Torino...

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. E quello di Palermo?

Senatore PACCHIOTTI... Non è ancora in atto, mi pare...

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Già funziona.

Senatore PACCHIOTTI... Sarà così. Noi sapeva. Vuol dire che in Italia noi studiosi siamo più stranieri in fatto di scienza gli uni agli altri, che non lo siamo con l'Inghilterra, con la Francia, coll'America e persino colla Russia: poichè in Russia sorsero due o tre istituti antirabbici. Pur troppo viviamo ancora una vita regionale sotto l'aspetto scientifico. A Torino non si sa ciò che si faccia a Palermo. Milano non conosce il lavoro che si compie a Napoli. Non abbiamo ancora un vero affiatamento, una intima corrispondenza. Mancano ancora organi di pubblicità abbastanza sparsi per tutta Italia che colleghino i dotti di tutta la nazione. Anche questa fusione col tempo verrà.

Dunque, accolgo con piacere la notizia ora datami dal mio amico Cannizzaro e saluto con vera esultanza il terzo istituto antirabbico italiano. Ed ora procediamo innanzi.

Il laboratorio batteriologico di Napoli sta chiuso da più mesi per mancanza di mezzi finanziari.

Il Cantani ed io abbiamo fatto tutto ciò che era possibile col mezzo della stampa per commuovere il municipio di Napoli, la provincia ed il Banco di Napoli affinché cercassero il modo di mantenere con cinque mila franchi quell'istituto benefico. Il Cantani mandò da noi a Torino tutti i malati morsi da cani arrabbiati nelle provincie napoletane.

Noi li abbiamo raccolti e curati colla massima sollecitudine e col più profondo affetto, come abbiamo sempre fatto con tutti quanti, e sempre faremo, senza vantarcene, poichè ci sentiamo amici e fratelli. Nulla finora abbiamo ottenuto dalla provincia e municipio di Napoli.

In questa deplorabile condizione di cose prego caldamente l'onor. ministro dell'interno a volere, con quel mezzo che stimerà migliore, far rinascere dalle sue ceneri questo laboratorio tanto utile, anzi necessario in una delle più belle e vivaci città d'Italia popolata da più di 600 mila abitanti.

Sarebbe utile che a Palermo da una parte, a Napoli dall'altra, come già ora in Torino, fiorissero codesti istituti che onorano la scienza.

Nè si obbietti che la vaccinazione antirabbica non è da tutti i dotti accettata come una

conquista sicura, che molti ancora dubitano o non credono alla sua virtù preservativa della idrofobia. Ammetto subito questi dubbi e li comprendo in chi non vide il laboratorio Pasteur. Ma chiedo io: non si dubita forse anche oggi, dopo cento anni di trionfi, dell'efficacia della vaccinazione contro il vaiuolo? Non si combatte forse questa scoperta persino in Inghilterra?

Dunque è lecito a chiunque il dubitare d'una conquista fatta da soli tre anni. Ma intanto, come fatto morale, già serve a tranquillare i poveri morsi, che subiscono volentieri la inoculazione fidanti nei suoi effetti benefici: poi giovano gli esempi dei malati guariti. E poi ogni istituto non costa più di 5000 lire all'anno. Governo, provincia e municipio riuniti in consorzio rendono questa spesa facile a sopportarsi.

Prego dunque l'onor. signor ministro di volere stimolare la provincia ed il municipio a fare risorgere in Napoli quell'istituto già eretto dal prof. Cantani a vantaggio delle provincie napoletane e ad onore d'Italia.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questo argomento fa già trattato alla Camera dei deputati. L'onor. Cardarelli, prendendo occasione dal capitolo di bilancio che si riferisce alla sanità, parlò dell'istituto antirabbico di Napoli e chiese che il Governo vi concorresse. Quantunque quel capitolo del bilancio abbia limiti abbastanza modesti ho tuttavia promesso aiuti.

Senatore PACCHIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PACCHIOTTI. Ringrazio vivamente l'onorevole signor ministro per la sua gentile risposta.

Sapeva che l'onor. Cardarelli nella Camera dei deputati aveva fatta una proposta simile: ma io sentiva come un impegno di solidarietà e di onore di aggiungere innanzi al Senato la mia modesta preghiera in favore della generosa opera del mio collega napoletano. Grazie infinite all'onor. ministro.

PRESIDENTE. Se non vi è altri che chieda di parlare, pongo ai voti l'art. 52.

Chi l'approva voglia levarsi.
(Approvato).

Art. 53.

Le misure preventive contro la diffusione delle malattie celtiche sono ordinate da apposito regolamento, emanato dal ministro dell'interno, nel quale saranno stabilite le pene pecuniarie e di arresto a cui andranno soggetti i contravventori.

Senatore PACCHIOTTI. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PACCHIOTTI. Sovra questo articolo, signori senatori, chiedo la libertà di esporre alcune poche idee. Sarò brevissimo e mi studierò di trattare questo arduo e delicato argomento col massimo riserbo per non offendere con qualche frase inconsulta l'alta dignità del Senato.

Pensai a lungo se non fosse miglior consiglio il tacere. Certo era più facile. Ma è pur necessario che trattandosi della tutela dell'igiene, si parli di una questione importantissima di igiene. E poi i legislatori deggiono saper tutto, studiar tutto, ed a tutto provvedere pel bene della società.

Ma v'ha di più. Siccome corrono nei circoli scientifici e politici e nei giornali strane notizie forse inesatte sul conto dei nuovi regolamenti, che a me sono finora affatto ignoti, e siccome è sempre utile cercare dovunque schiarimenti per conoscere la verità, perciò mi sentii spinto a muovere una modesta interrogazione all'onor. ministro dell'interno, affinché egli venga a rassicurare molti igienisti turbati nelle loro antiche convinzioni.

Mentre si va spargendo la voce, a cui io non presto fede, che si voglia colla nuova riforma qui in Italia pietosamente largheggiare sui mezzi preventivi delle malattie contemplate nell'art. 53, a Bruxelles cinque mesi fa l'Accademia di medicina sopra un rapporto del professore Thiry celebre specialista, ed a Parigi nell'Accademia di medicina dietro uno stupendo rapporto del professore Fournier, altro specialista famoso, due mesi sono, si deliberarono delle norme igieniche assai più severe di quelle che esistevano nei vecchi regolamenti. Codesti fatti hanno un grande valore, perchè l'Italia nel 1860 seguì passo passo il Belgio e la Francia nell'applicazione delle misure profilattiche contro le malattie contagiose delle quali discorro. Tre Stati

adunque camminavano d'accordo per la medesima strada allo stesso scopo di prevenire la diffusione di questo morbo e spegnerlo, se fosse possibile, col tempo. Questi tre Stati ora prenderebbero una via diversa.

Ora ognuno vede l'importanza di stabilire delle norme al fine di diminuire la maggior diffusione di coteste malattie.

Ora permettete, signori, ch'io esponga alcuni pensieri sopra certe condizioni della moderna società che spiegano, senza scusarli, certi fatti che accadono nelle grandi agglomerazioni di uomini. Parlo di un male inevitabile, fatale.

Da una parte, per mille ragioni inutili a dirsi, s'affollano nelle maggiori città delle innumerevoli legioni di persone che si vendono a vil prezzo, gavazzando nell'ozio e nel vizio. Un grande numero di queste si raccoglie in speciali ricoveri sotto gli occhi dell'autorità vigilante; un'altra parte, forse la più pericolosa, si nasconde sostenuta in un domicilio proprio, quasi clandestinamente, difesa da ricchi e potenti protettori. Entrambe portano e spandono il mal seme di una ignobile malattia, talvolta senza saperlo, sovente sapendolo. È necessario che il medico impedisca la diffusione di siffatto contagio, e non è difficile conseguire lo scopo, come vedremo.

Ma ecco a fronte di questa falange sorgere nelle grandi città una massa enorme di celibatari posti necessariamente in condizioni eccezionali.

L'organismo umano è così fatto che non v'ha uomo al mondo il quale possa arrestare il movimento dei suoi organi; non v'ha uomo che possa dire al suo cuore: fermati!; che possa dire ai suoi polmoni: non voglio che respiriate! Il cervello è in attività anche quando si dorme. Il ventricolo esercita le sue funzioni perennemente. Non v'ha organo che non debba necessariamente, imperiosamente lavorare a nostra insaputa, all'infuori della nostra volontà.

Tra tanti organi uno ve n'ha che appena destatosi a nuova vita allo erompere della pubertà, entra dal primo momento nel pieno esercizio delle sue funzioni, ed opera prepotentemente sull'intero organismo fino a trasformarlo sotto l'aspetto fisico, intellettuale e morale. Questo organo suscita desideri, sentimenti, bisogni ai quali è impossibile sottrarsi. Quando il vaso è ricolmo, trabocca spontaneamente o colla vio-

lenza. Non v'ha uomo che possa impedire a quell'organo di esercitare l'alta sua funzione, onde si perpetua l'umanità.

Or bene, siccome le condizioni della società moderna non permettono (per cento ragioni che tutti conoscono e che non giova qui ricordare) a questa massa ingente di giovani celibi di contrarre un matrimonio e di fondare una famiglia prima di 25 o di 30 anni, questa massa d'uomini forti, robusti, prestanti, prepotenti, trovasi a fronte di quell'altra schiera numerosa di cui poc' anzi parlai. Le due legioni s'incontrano e ne nascono tutti quegli inconvenienti che tutti sanno, e quei malanni che servono ad amareggiare la vita. V'ha una vipera sotto il fiore.

Vi hanno nella scienza tre forme diverse di morbi prodotti nello stesso modo e da una medesima sorgente, per le quali l'uomo può essere inquinato. Non le nomino nè le discuto. Ma affermo che se una è più lieve, l'altra più grave, gravissima è la terza perchè infetta l'organismo intero percorrendo fatalmente le sue fasi per parecchi mesi.

Questa malattia infettante non perdona nè a sesso, nè ad età, nè a condizione sociale; invade il padre e la madre e si riproduce nel figlio; e questo talora muore prima che nasca od appena nato muore, e se resiste e vive porta con sé la lue e la comunica alla nutrice che lo allatta e questa a suo marito. Terribile dramma che si compie anche sul vertice della piramide sociale. L'uomo talvolta porta entro di sé il fatal morbo per tutta la vita. La razza umana, se mancassero efficaci rimedi per vincere la malattia, sarebbe a lungo andare deturpata, immiserita.

Mi sia concesso di raccontare uno strano avvenimento, conservato dalla storia della medicina, occorso qui in Roma sul finire del 1500. Qui trovavansi insieme riuniti gli eserciti spagnoli e francesi; immenso il disordine politico e morale: il sudiciume ed il vizio inaudito; enormi le difficoltà nel vivere sociale.

In mezzo a questo immondezzaio scoppia ad un tratto una malattia che invade un grande numero di persone, donne di ogni classe ed uomini d'ogni età, di ogni condizione sociale, soldati e capitani, poveri e ricchi, preti e vescovi e cardinali, e persino il famoso Cesare Borgia.

I medici romani di quel tempo, che la descrissero stupendamente, la chiamarono una epidemia. Il popolo la disse prodotta da incantesimi, da veleni propinati. Nessuno voleva ammettere la vera via di diffusione.

Gli Italiani la chiamarono mal francese, i Francesi male italiano, molti la dissero americana portata dai soldati di Colombo dall'America.

La vera cura era difficile, lunga, perchè non bene conosciuta. Ed ecco come possa in lungo ed in largo diffondersi un morbo contagioso quando non sia subito combattuto energicamente, radicalmente.

Questo stesso fenomeno, ma da altra causa prodotto, avvenne forse venti anni fa in un piccolo villaggio vicino ad Acqui chiamato Rivalta, dove io fui invitato a visitare i malati.

Un vecchio ed inesperto chirurgo avendo intriso la lancetta in una pustola da lui ritenuta vaccinica, sopra un bambino affetto da codesta lue ereditaria ed avendo con quel *virus* vaccinato parecchi altri bambini, appiccò a tutti la stessa infezione.

Questi a loro volta comunicarono il loro male alle balie, alle madri e queste ai loro mariti, di guisa che in poco tempo circa 80 persone furono colpite in una popolazione di 1500 anime. Quelle furono trasportate a Torino e curate e guarite in uno spedale speciale. Ma la desolazione durò un anno intero in quelle povere famiglie e nel paese.

Questi esempi citai per dimostrare quanto contagiosa ed infettiva sia codesta malattia, con quanta facilità di diffonda, quale rovina arrechi, come sia necessario vigilare, visitare i malati, curarli per bene, impedirne i rapporti coi sani, affinchè questi non vengano colpiti da quelli. Sono necessarie le visite frequenti per cogliere in flagrante il morbo, ed appena venga scoperto bisogna isolare il malato e guarirlo in uno spedale speciale, nè lasciarlo libero finchè guarito non sia. Ecco il voto della scienza moderna.

Gli antichi regolamenti stabiliti nel 1860 sottoscritti dal conte di Cavour hanno reso dei grandi servigi, a malgrado dei gravi difetti, a malgrado che abbiano talora dato luogo a terribili abusi per opera di agenti tristissimi che per le loro vendette facevano delle vittime innocenti. La storia, è vero, narrò scene piene di

raccapricci, che nessun legislatore avrebbe potuto prevedere.

Quindi cominciò la reazione. Sorsero uomini valorosi e medici eminenti a combattere quei regolamenti. Sentirono più compassione per colei che dava la malattia che non per colui che la riceveva. Vollero la redenzione di quell'essere caduto. Aprirono una campagna contro le visite mediche e gli spedali speciali. Proclamarono la libertà di commercio, come in Inghilterra. Questo sistema pericoloso fu respinto dagli igienisti, i quali, però, ammettevano che i vecchi regolamenti dovevano essere mutati.

L'onor. ministro dell'interno volle, colla sua usata prontezza ed energia, affrontare il grave problema, ordinò un'inchiesta in tutta Italia, indi nominò una Commissione di medici egregi, ai quali diede l'incarico di studiare e proporre nuovi regolamenti che fossero in equilibrio coi dettami dell'igiene e colla moderna civiltà. Il lavoro fu compiuto. Venne pubblicato il decreto che modificava profondamente lo stato antico di cose. La discussione incominciò nella stampa, tra i medici che vedevano pericolante la loro carriera, tra gl'igienisti ai quali erano ignoti i nuovi regolamenti, e negli spedali ordinari che doveano accogliere la nuova malattia.

Le Direzioni degli spedali civili, specialmente là dove è vietata l'accettazione delle malattie contagiose, si commossero al pensiero di dovere quindi innanzi raccogliere quindici, venti malate di difficile contentatura. E qui è necessario ch'io spieghi con mille riguardi una verità scientifica e pratica a molti ignota. Cammino su carboni ardenti.

La malattia di cui si tratta, nella sua forma primordiale, quando è più infettante, deve essere immediatamente curata; ma tale cura ha, come la malattia, una lunga durata di sei settimane a due mesi nel luogo dove nacque. Ma poi si manifesta su tutta la superficie del corpo e risiede in tutto l'organismo, poichè la forma primitiva divenne secondaria, costituzionale. E sotto questa forma, sempre pericolosa, perdura parecchi mesi, e la cura deve necessariamente essere, lunga, pertinace.

Dunque l'ammalata non può essere lasciata in libertà impunemente. Se essa gode di questa, non sarà costretta ad alcun riguardo, ne abuserà, spanderà dovunque il morbo che l'af-

fligge, poichè esso non è accompagnato da vivaci dolori, nè da qualunque incomodo od impedimento. L'ammalata può facilmente sopportare il suo male, anzi nascondere, vivere allegramente, lavorare come prima, se non è trattata a forza in uno spedale fino alla completa guarigione.

Ma negli spedali civili è difficilissima impresa trattenerne queste malate in cura e soggezione per tanto tempo. Esse non sono come le altre malate affette da morbi acuti, pericolosi, perciò costrette ad una dieta severa ed alla disciplina ospedaliera, no. Esse non perdono l'appetito, nè le forze, nè l'abituale alacrità di mente e di corpo, nè la sicurezza della guarigione, nè l'infrenabile desio di uscire quanto più presto sia possibile. Perciò sono indisciplinate, ingovernabili, anzi possono recare scandalo e danni facili a capirsi alle altre malate oneste, virtuose colle quali trovinsi per caso a contatto.

Ecco le ragioni per le quali da una parte le Direzioni degli spedali civili in certe città sollevarono obiezioni contro l'accettazione di siffatte malattie, dall'altra molti igienisti esposero i loro dubbi contro l'abolizione degli spedali speciali. Mentre in questi la cura e l'isolamento erano sicuri e fuori d'ogni sospetto, in quelli la fuga è facile, la cura difficile.

È dunque necessario sovra ogni altra cosa che prima di sopprimere gli spedali speciali, si dispongano le cose in modo che negli spedali ordinari si preparino sezioni separate, isolate, sicure, nelle quali sia ben diretta la cura, l'isolamento accertato, la riunione colle altre malate impedita, la fuga impossibile.

Come ognuno vede, la questione è grave e complessa, nè può studiarci sotto il solo aspetto umanitario o sociale, ma anche sotto l'aspetto morale ed igienico.

L'innumerabile falange delle persone decadute, delle quali io parlo, è oggi quello che fu in tutti i tempi, in tutti i luoghi e fin dall'epoca degli antichi Romani. Coloro che hanno letto i poeti Tibullo, Propertio, Catullo e specialmente Marziale, coloro che visitarono gli avanzi di Pompei ed il Museo nazionale di Napoli, coloro che sanno le storie della Suburra, saranno persuasi che quegli esseri quasi eslegi, furono sempre eguali a quelli che oggi sono e che la terribile malattia è sempre la stessa,

ma più estesa, più intensa forse, certo più diffusiva.

Parlai da un punto di vista elevato e scientifico, non già per fare una critica contro i nuovi regolamenti, ch'io non ho potuto trovare, nè leggere. Sarebbe ingiusta ed improvvida opera il criticare ciò che non si conosce per bene. Tanto meno lo farò io che tengo somma stima dei membri della Commissione organizzatrice ed ho viva fede nell'ingegno e nel tatto dell'onor. ministro dell'interno.

Vollì soltanto attrarre per poco l'attenzione sopra una questione palpitante di attualità, alla quale è legata la salute della parte più forte, valida, robusta, amata della gioventù italiana che sta raccolta nell'esercito e nell'armata.

Questa eletta parte della nazione che corre tanti pericoli nelle grandi città, che sta sotto l'alta direzione di due eccellenti ministri della guerra e della marina, che fu finora con somma sollecitudine preservata da gravissimi danni mercè l'opera oculata e sapiente dei miei colleghi, i medici militari, continui ad essere per quanto possibile mantenuta al riparo di cotesta infezione colla severa disciplina usata finora.

Ma lo Stato non può senza pericolo abbandonare le massime prescritte dall'igiene per tutte le malattie infettive. Non usiamo noi forse nella saggia politica sanitaria attualmente adottata la visita del malato affetto da colera, tifo, difterite? Non ordiniamo noi subito l'isolamento negli ospedali speciali, nei quali la malattia si cura con amore? Non facciamo noi la disinfezione della biancheria, delle vesti, dell'abitato? La regola non muta per mutare di malattia contagiosa.

Tutti sono eguali innanzi all'igiene. Dunque anche pei morbi celtici usiamo nei nuovi regolamenti la visita medica, l'isolamento in un ospedale, la cura fatta da medici intelligenti, pratici, specialisti.

Se tutta l'Europa si mettesse d'accordo, forse la malattia verrebbe presto spenta.

Ora, siccome si era sparsa la voce che s'intendesse dalla Commissione sopra lodata di distruggere per ispirito umanitario le istituzioni dirette a prevenire la terribile malattia diffusiva, io che nutro stima profonda per gli scienziati invitati a proporre la nuova riforma, e viva fede nell'illustre ministro dell'interno che la creò, credetti necessario di invocare da lui

una parola colla quale si facesse a tutti sapere non esser punto vero, come si andò buccinando, che era distrutto tutto il passato, che erano state abolite affatto le massime principali dei vecchi regolamenti, che nessuna visita medica più si facesse, che fosse tolto l'isolamento negli ospedali speciali, che cominciasse il regno della libertà di commercio.

E poichè anzi credo che tutto sia stato previsto, che a tutti i bisogni della igiene si provvederà, che sia possibile di ottenere eccellenti e sicuri effetti contro la diffusione del morbo con modi più consentanei alla civiltà dei tempi, mi son fatto animo a discorrere intorno a questa fastidiosa questione. E chiedo venia al Senato, se l'ho trattenuto sopra un ingrato argomento, che veramente non è fatto per quest'alta, nobile e generosa Assemblea.

Senatore MOLESCHOTT. Bene!

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Colla stessa temperanza e colle stesse frasi, direi pure, per quanto è possibile, io risponderò all'onor. senatore Pacchiotti.

Il Senato conosce come, riguardo a quelle malattie alle quali il senatore Pacchiotti ha alluso, fossero sorte due scuole: una che desidera l'abolizione della visita, l'altra che la voleva come fu stabilita dal regolamento del 15 febbraio 1860.

Questo regolamento, nonchè i decreti posteriormente pubblicati, avevano prodotto uno stato di cose tale da recare onta alla nostra vantata civiltà.

Due Commissioni si succedettero per istudiare la delicata materia. Nella prima, i fautori dell'abolizione della visita coatta si trovarono in gran minoranza: la maggioranza tenne però una via media, tantochè ne uscì un regolamento che non parve accettabile nè agli amici di un sistema, nè a quelli dell'altro.

L'anno scorso pensai di ordinare un'inchiesta sui luoghi nei quali si esercitava principalmente l'impuro mestiere, inchiesta contemporanea a quella degli uffici di polizia; e si raccolsero in essa documenti di fatto della più decisiva importanza, documenti però che il Senato mi permetterà, in omaggio al pudore, di non pubblicare.

Composi dunque una nuova Commissione, presieduta dal deputato Tommasi-Crudeli ed alla quale presero parte il professore Enrico Albanese, il professore Durante, il deputato De Renzi, che aveva fatto parte della prima Commissione, e parecchi altri. E allora si stabilì che i sifilicomi dovessero chiudersi, che la cura delle malattie celtiche fosse affidata agli ospedali civili, che quando poi, per gli statuti degli ospedali medesimi, ciò non fosse possibile, s'istituisse in ogni grande città un dispensario speciale affidato a medici nominati dal Governo e senza alcun contatto con la polizia.

Però la recisa abolizione della cura coatta, ove non fosse accompagnata da temperamenti, non avrebbe potuto raggiungere lo scopo accennato nell'interrogazione dell'on. Pacchiotti.

Quindi è che in un regolamento speciale sulla proflassi e sulla cura delle malattie celtiche si stabilirono alcune regole per assicurare la esatta esecuzione delle nostre riforme.

Oltre a ciò, in un altro regolamento speciale sulla prostituzione (non ho potuto evitar la parola) i conduttori di certe case innominabili furono obbligati alla cura delle donne malate, al pagamento delle mercedi, al buon ordine ed alla igiene delle case medesime. Non si tolse con questo alla pubblica Amministrazione il diritto di visita ai luoghi, ed in casi speciali e di fondato sospetto, anche alle persone, a fine di assicurarsi che il conduttore o la conduttrice avesse adempiuto al debito suo.

Così pure, le norme stabilite hanno a sanzione la eventuale chiusura di quelle case, nonchè le altre pene che, in conseguenza dell'articolo 86 della legge di pubblica sicurezza, il ministro dell'interno ha facoltà di applicare. Crediamo quindi di aver provveduto ad un servizio igienico dei più difficili, senza violenze, ma senza neppur debolezze.

Togliendo la possibilità di tutti questi abusi che per lunghi anni si son lamentati, abbiamo nel tempo stesso efficacemente tutelata la pubblica salute contro i contagi di una malattia, che, non frenata, spegne famiglie e rovina popolazioni.

L'onor. Pacchiotti ed il Senato non vorranno - credo - che io mi addentri in minuti particolari.

Sappia intanto il Senato che i sifilicomi non cesseranno se non a misura che si istituiranno

o negli ospedali, o con dispensari speciali, in luoghi propri a tal cura.

Soggiungo infine, che in parecchie delle nostre grandi città abbiamo già potuto ottenere che i direttori degli ospedali accettassero le malate alle quali ho alluso. E prima a darne l'esempio fu la capitale. In Roma avremo due apposite sale nell'ospedale di San Giacomo. Questo ospedale ha obbligo di ricevere le malate di simil genere e di curarle a sue spese.

Siccome poi nel bilancio dell'interno vi ha un capitolo a ciò, abbiamo stabilito nel regolamento che in que' comuni dove le Opere pie non possono per le loro condizioni finanziarie e per il loro statuto essere obbligate a fare la spesa, questa sarà sopportata dallo Stato.

Come dunque si vede, il grande esperimento è avviato, e se riuscirà a seconda de' nostri intenti, non avremo se non che a lodarci della riforma che abbiamo iniziata; ove poi non riuscisse completamente potremo sempre modificare i regolamenti già firmati fin dal 29 dello scorso marzo.

E ciò sarà facile perchè non è necessario nè di venire davanti al Parlamento, nè di ricorrere alla augusta firma del Re; è un affare che si è trattato sempre per ordinanze ministeriali, a cominciare da quella del 15 febbraio 1860 che reca la firma illustre del conte di Cavour.

Senatore PACCHIOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PACCHIOTTI. Io ringrazio l'onorevole signor ministro dell'interno delle esplicite e chiare spiegazioni che volle darci, per le quali dovranno cadere molte erronee notizie diffuse nelle varie città della penisola.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Mi pare si sia intesi che a questo art. 53 si sostituisca la parola « carcere » alla parola « arresto ».

Siccome però si tratta di autorizzare il Governo a comminare pene in un futuro regolamento, credo sarebbe utile e prudente lasciare una certa latitudine: e quindi, anzichè fare una sostituzione, proporrei un'aggiunta, dicendo: « degli arresti o del carcere ».

In questa guisa le sanzioni penali potranno essere più equamente proporzionate ai fatti che si vogliono reprimere.

PRESIDENTE. Il signor ministro e l'onor. Commissione accettano la modificazione proposta?
CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. La Commissione pure accetta.

PRESIDENTE. Allora l'articolo sarebbe così formulato.

Art. 53.

Le misure preventive contro la diffusione delle malattie celtiche sono ordinate da apposito regolamento, emanato dal ministro dell'interno, nel quale saranno stabilite le pene pecuniarie e di arresto o del carcere a cui andranno soggetti i contravventori.

Chi approva questo articolo così redatto voglia levarsi.

(Approvato).

Art. 54.

Tutte le disposizioni della presente legge che si riferiscono alle misure preventive contro le malattie infettive dell'uomo sono applicabili a quelle degli animali domestici, per quanto riguarda le denunce all'autorità sanitaria per parte dei veterinari comunali o esercenti in un comune del Regno ed alle pene a chi omette tali denunce o contravviene alle ordinanze pubblicate dall'autorità competente per impedire l'invasione dall'estero e la diffusione nell'interno delle stesse malattie infettive.

Apposito regolamento emanato dal ministro dell'interno provvederà alla polizia veterinaria.

(Approvato).

CAPO III.

Della polizia mortuaria.

Art. 55.

Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, impiantato secondo le norme stabilite dal regolamento di polizia mortuaria.

Il cimitero è posto sotto la vigilanza dell'autorità sanitaria.

I piccoli comuni possono costruire dei cimiteri consorziali.

(Approvato).

Art. 56.

Dal momento della destinazione di un terreno a cimitero, è vietato di costruire intorno allo stesso abitazioni entro il raggio di 200 metri.

Il contravventore è punito con pena pecuniaria estensibile a L. 200, e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificato.

(Approvato).

Art. 57.

È vietato seppellire un cadavere in luogo qualsiasi diverso dal cimitero, sotto la pena pecuniaria al contravventore di L. 50 estensibile a L. 100, oltre le spese necessarie per la traslocazione del cadavere al cimitero.

È fatta eccezione per gli illustri personaggi ai quali sono decretate nazionali onoranze dal Parlamento, e per le cappelle private o gentilizie non aperte al pubblico e collocate ad una distanza dai centri abitati eguale a quella stabilita nei cimiteri.

(Approvato).

Art. 58.

La cremazione dei cadaveri deve essere fatta in crematoi approvati dal medico provinciale. I comuni dovranno sempre concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri, o in cappelle e templi appartenenti ad enti morali riconosciuti dallo Stato, o in colombari privati aventi destinazione stabile e in modo da essere assicurate da ogni profanazione.

(Approvato).

TITOLO V.

Dei regolamenti locali di igiene.

Art. 59.

I regolamenti locali di igiene conterranno le disposizioni speciali dipendenti dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali per la esecuzione degli articoli di questa legge riguardanti l'assistenza medica e la vigilanza sanitaria, la salubrità del suolo e delle abitazioni, la difesa della purezza dell'acqua potabile e l'igiene degli alimenti, le misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo e degli animali, e la polizia mortuaria; conterranno altresì le prescrizioni per evitare o rimuovere altre cause di insalubrità non enumerate in questa legge.

Le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali di igiene per le quali non sieno da questa legge stabilite pene speciali, sono punite con pene pecuniarie da L. 50 a L. 500, salvo sempre le pene maggiori sancite dal Codice penale pei reati da esso previsti.

(Approvato).

Art. 60.

I regolamenti locali di igiene sono deliberati dai Consigli comunali, e trasmessi colle osservazioni dei Consigli provinciali sanitari e del medico provinciale al ministro dell'interno, il quale li approva colle aggiunte e modificazioni che giudicherà opportune.

Il ministro dell'interno potrà assegnare ad un comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene, trascorso il quale termine lo farà compilare di ufficio.

È derogato alla prescrizione contenuta nell'art. 138 della legge comunale e provinciale che attribuisce alla Deputazione provinciale l'approvazione dei regolamenti comunali di igiene.

(Approvato).

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

Art. 61.

La competenza delle spese inerenti ai servizi sanitari è così determinata:

Sono a carico dei comuni:

a) le spese per l'ufficiale sanitario comunale e per tutto l'altro personale addetto alla vigilanza sanitaria ed alla cura dei poveri nel comune;

b) quelle per gli uffici di vigilanza igienica;

c) quelle per la vaccinazione nel comune;

d) quelle pei cimiteri;

e) quelle per le acque potabili;

f) tutte le altre occorrenti nell'ambito del territorio comunale per l'esecuzione di provvedimenti a tutela della igiene:

Sono a carico delle provincie:

a) le spese per visite sanitarie nei casi di epidemie e di epizoozie;

b) quelle per la conservazione del vaccino necessario ai comuni della provincia;

c) quelle per gli uffici dei medici provinciali.

Sono a carico dello Stato:

a) gli stipendi pei medici provinciali, o le indennità agli incaricati che ne faranno le veci;

b) le indennità ai veterinari provinciali in ragione del servizio prestato;

c) le indennità di presenza ai componenti del Consiglio superiore e quelle dovute agli ingegneri sanitari, ed ai membri dei Consigli sanitari che devono recarsi dal di fuori alle residenze dei Consigli;

d) gli assegni dei veterinari di confine e di porto;

e) le indennità ai visitatori delle farmacie, in quanto non siano da ripetersi dagli esercenti per essere questi stati trovati in contravvenzione;

f) le indennità per ispezioni sanitarie disposte dall'autorità governativa, salvo che non competano ai privati per essere indispensabili a risolvere sopra reclami da essi presentati;

g) tutte le altre spese che l'autorità governativa crederà di ordinare per la incolumità della salute pubblica del Regno, od in soccorso di provincie e di comuni afflitti da epidemie ed epizoozie.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Coll'art. 3 fu imposto a tutti i comuni che hanno una popolazione eccedente i 20 mila abitanti l'obbligo di provve-

dere alla vigilanza igienica con laboratori convenienti.

Dall'ultimo censimento ufficiale del 1881 risulta che vi sono 7 provincie le quali non hanno neppure nel capoluogo - popolazione che giunga ai 20 mila abitanti.

Ne abbiamo invece altre che ne hanno parecchi.

Quella di Bari, per esempio, ne ha 11; il solo circondario di Barletta ne ha 7!

Evidentemente, era bene prescrivere che il laboratorio, che si voleva istituire, si impiantasse nel capiluogo di provincia, quand'anche per avventura in qualcuno di essi la popolazione fosse minore di 20 mila abitanti. Così ogni provincia ne avrebbe avuto almeno uno.

Viceversa, conveniva dichiarare che nelle provincie, nelle quali vi sono più comuni superiori a 20 mila abitanti, l'obbligo dell'allestimento del laboratorio non fosse assoluto, ma relativo, che cioè il laboratorio non si avesse ad istituire, se non verificandosi talune circostanze che lo appalesassero poi necessario.

Ma così, o la legge non sarà eseguita, e questo non si può ammettere; oppure noi arrechiamo a più comuni una spesa inutile, pur lasciando alcuni capiluogo di provincia senza il laboratorio, mentre nei capiluogo si racchiude la somma delle amministrazioni e delle cose.

Pare pertanto a me, che sarebbe conveniente portare in queste *disposizioni generali*, di cui siamo per trattare, un'aggiunta, che attenui quella dell'art. 3, che si stabilisca, cioè, che nei comuni che non sono capiluogo di provincia, i laboratori saranno istituiti mano mano e nel termine che sarà stabilito con decreto reale. Attenderò dall'onorevole relatore una risposta.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Anzitutto voglio chiarire al Senato il concetto di questi laboratori. Si tratta soltanto di dare alla persona incaricata della vigilanza igienica i mezzi indispensabili per poter fare i primi saggi sopra gli alimenti. Nei piccoli centri basterà un piccolo laboratorio, la cui spesa d'impianto monterà a poche migliaia di lire; laboratori più ampi saranno fatti nei grandi centri popolosi ed a tali grandi laboratori igienici ricorreranno i comuni

meno agiati nei casi di perizie difficili. In quei comuni di 20,000 abitanti poco agiati basteranno perciò piccoli laboratori che debbono servire per quelle sommarie ricognizioni igieniche richieste dall'urgenza.

Mi associo poi al desiderio che questi laboratori non vengano tutti subito impiantati, poichè l'attuazione di questa legge riconosco essere opera di lunga lena. Si richiede un assiduo lavoro di più anni del ministro dell'interno per applicare gradatamente questa legge. E questo pensiero è bene scolpito nell'art. 68 dove si dice che: « Un regolamento approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme generali per l'applicazione della presente legge ».

Ora, nelle norme generali, si comprenderanno certamente alcuni modi generali coi quali i laboratori si verranno istituendo, e nel costituire tali norme si potrà tener conto della raccomandazione fatta, di non affrettare dappertutto l'istituzione di questi laboratori i quali debbono essere fondati successivamente, gradatamente con quella prudenza che il ministro dell'interno ed i prefetti suoi dipendenti avranno certamente.

Quindi credo che si possa accettare come raccomandazione, che nella compilazione del regolamento si tenga conto delle circostanze avvertite dal senatore Cavallini che la legge generale non poteva prevedere.

In una provincia intiera che non ha un centro solo di 20,000 abitanti si procurerà che almeno in uno di quei centri un laboratorio ci sia che possa servire anche per gli altri comuni. E dall'altro lato in una provincia che ha centri popolosi, ma nello stesso tempo poco agiati, converrà restringersi al *minimum* nella richiesta di questi laboratori.

Veramente dal modo come sarà fatto il regolamento dipende la sorte di questa legge.

Spetta al ministro dell'interno, aiutato dagli uffizi e dalle autorità sanitarie, trovare i modi di farla fruttare; al che non basterà nè uno, nè due anni. Si richiederanno molti anni successivi perchè la legge entri in piena e completa esecuzione.

Io credo dunque che il senatore Cavallini si possa semplicemente contentare di una dichiarazione del ministro che naturalmente terrà conto di tutte queste circostanze, nel regola-

mento generale, il quale dovrà determinare i modi di fare entrare questa legge in applicazione.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Certamente questa legge non stabilisce se non i principi precettivi che riguardano la materia sanitaria. Non uno, ma parecchi regolamenti, secondo le varie materie che in essi sono trattate, dovranno poi essere promulgati dal potere esecutivo.

Saranno allora tenute presenti le osservazioni del senatore Cavallini, e nel regolamento speciale si terrà conto di quanto egli desidera.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dal relatore della Commissione e dal ministro, che cioè delle due osservazioni che ho fatte si terrà conto nella compilazione del regolamento, perchè purtroppo l'art. 3 fu già approvato, e qui non si propongono disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Se non ci sono altri che chiedono di parlare, pongo ai voti l'art. 61.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 62.

Le spese, che per l'articolo precedente vengono poste a carico dei comuni e delle provincie, sono obbligatorie.

(Approvato).

Art. 63.

In caso di contestazione circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per la provincia o per il comune, il ministro decide, udito il parere del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 64.

Nulla è innovato riguardo alla competenza delle spese per i provvedimenti di urgenza intorno alla igiene pubblica emanati a termini dell'art. 104 della legge 20 marzo 1865, allegato A.

(Approvato).

Art. 65.

Le pene portate dalla presente legge saranno applicate dalle autorità giudiziarie competenti.

(Approvato).

Art. 66.

Sarà presentato nel corso di 5 anni dalla promulgazione della presente legge apposito progetto di legge per l'abolizione dei vincoli e privilegi esistenti nel Regno nell'esercizio della farmacia, affin di regolare le indennità che potranno occorrere e provvedere i mezzi necessari a questo scopo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

(I senatori Alvisi, Pacchiotti ed altri domandano la parola).

PRESIDENTE. La parola spetta prima al senatore Alvisi.

Senatore ALVISI. Signori senatori. Una serie di petizioni (dico una serie perchè ne ho scorse almeno sei o sette) furono mandate dalle diverse provincie italiane e diffuse; ed a me specialmente fu dato l'incarico della rappresentanza delle farmacie venete, le quali si sono riunite sotto il titolo di: « Associazione farmaceutica delle provincie venete ».

Questa rappresentanza aveva già dimostrato con la sua petizione al Ministero dell'interno dell'agosto 1870, che il Governo austriaco, con notificazioni sovrane del 1835 e del 1838, prescriveva la limitazione delle farmacie in doppio senso, cioè nel senso della popolazione e nel senso della estensione del territorio.

Non si poteva aprire una farmacia che per ogni cinque mila abitanti, in mezzo a popolazione agglomerata o dispersa; fatto poi il Governo giudice supremo della convenienza di

nuove concessioni secondo i bisogni e sulle domande dei comuni.

Da queste o da altre disposizioni restrittive ne è venuto per conseguenza che questi esercizi costituivano una specie di privilegio per il possessore di una farmacia, la quale passava in eredità nelle famiglie purchè si provvedessero di un gerente approvato.

Colla legge che si propone, di libertà dello esercizio della farmacia, è naturale che il patrimonio di coloro che possedevano le patenti, viene diminuito.

Ora a norma della legge comune, del Codice civile, questa rappresentanza delle provincie lombardo-venete, a nome di tutti gl'interessati delle altre provincie, domanda che si applichi pure la legge della libertà a patto che vengano indennizzati coloro i quali per le leggi antecedenti e di altri Governi si trovano investiti del *diritto reale* in quanto riguarda la loro trasmissibilità, e *personale* quanto alla loro condotta.

Il progetto ministeriale, nell'art. 61, dava tempo soltanto quattro anni perchè nelle provincie dove esistono restrizioni a favore dei proprietari di farmacie potesse applicarsi la nuova legge; la Commissione, a lode del vero, ha maggiormente rispettati i diritti dei possessori attuali, ed ha modificato l'art. 61 nell'articolo 66, dove dice: che « Sarà presentato nel corso di 5 anni dalla promulgazione della presente legge apposito progetto di legge per la abolizione dei vincoli e privilegi esistenti nel Regno nell'esercizio della farmacia, affine di regolare le indennità che potranno occorrere e provvedere i mezzi necessari a questo scopo ».

Dunque la Commissione ha riconosciuto quei diritti che l'art. 61 del progetto ministeriale, se non aveva postergati affatto, almeno aveva lasciata in dubbio la speranza di poter per essi ottenere una indennità.

La relazione della Commissione ha illustrato questo articolo, coll' accettare la massima della indennità, che però, allo stato delle cose, lasciava impregiudicata per non avere dati abbastanza precisi per poter stabilire quale sia il valore di questi diritti, e in quale modo si possano compensare coloro, che ne vengono espropriati. Quindi riserva ad una legge nuova, da farsi entro cinque anni, il riconoscimento giuridico dei diritti e la determinazione dei compensi.

Ora io spero che questo articolo, combinato coi relativi schiarimenti della relazione della Commissione, possa tranquillare i ricorrenti, e quindi accontentarli, anche se fosse inesatto alquanto il linguaggio adoperato dalla Commissione nella relazione sull'articolo, che tali diritti di proprietà dei farmacisti chiama vincoli o privilegi; sono invece veri diritti provenienti da una legge, che sebbene emanata da altro Governo, pure debbono essere rispettati. D'altronde in altri tempi la farmacia era ritenuta come proprietà reale, ma vincolata a certe restrizioni, ed il suo esercizio era soggetto a norme di legge, alle quali nessun'altra industria commerciale doveva obbedire.

Vi erano comminate pene severissime per coloro che alteravano in qualunque maniera o vendevano medicinali guasti od impuri per fare una concorrenza permessa nel commercio. Dava poi maggior forza a queste regole l'associazione riconosciuta come corpo morale, degli stessi farmacisti, che controllavano il personale nel corso de' suoi studi, e nell'esercizio professionale.

Le petizioni a cui accenno sono quelle che mi servono di base per domandare alla Commissione, che ha riconosciuto questo diritto, che voglia modificare l'articolo nel senso che invece di adoperare la parola « vincolo o privilegio » voglia dire « diritti di proprietà ».

Nelle petizioni presentate la questione è trattata dal lato della giurisprudenza pratica e con la scorta dei Codici esistenti, e delle misure che il Governo passato aveva preso per garantire l'onesto e sincero esercizio di questa professione, che tanto influisce sulla conservazione della salute. È dunque evidente che questi diritti, corrispondenti agli oneri, si risolvevano in vantaggi per le famiglie nel godere della proprietà d'una farmacia. Stabilito il principio che deve essere limitato il numero delle farmacie, e data la facoltà alla vedova ed agli eredi di un proprietario di continuarne l'esercizio col mezzo di un gerente approvato, la farmacia diventava tutto o parte dell'asse patrimoniale della famiglia, per cui nelle divisioni ad uno degli eredi si dava la farmacia per quota ereditaria, e all'altro equivalenti sostanze di cui disponeva il testatore, perchè la farmacia rappresentava un capitale effettivo, non tanto per i medicinali che possedeva, e dei mobili, quanto per la ra-

gione che altre farmacie non potevano sorgere e quindi procurare una diminuzione di entrate.

Ho sentito fra le opinioni degli esercenti e quelle delle autorità locali che questo diritto o privilegio di esercizio, se così si vuole, variava da 2 mila a 60 mila. Questa disparità di apprezzamenti dà ragione al relatore della Commissione se ha detto che non si possa nello stato attuale delle cose stabilire quale sia il compenso che si deve contribuire dallo Stato in luogo di questo perduto diritto.

Perciò nulla domando, e mi basta solamente raccomandare al ministro che nel frattempo abbastanza lungo dei 5 anni, giacchè vi sono le rappresentanze quasi legali di questi farmacisti in tutta l'Italia, si rivolga anche ad esse per sapere il numero degli aventi diritto, per determinare l'entità relativa del loro valore, e presso a poco a quale somma si eleverebbe il loro compenso.

Ripeto e concludo che dal momento che si è stabilito di presentare una legge speciale per questa materia, mi pare che si dovrebbero cercare ed esaminare tutti gli elementi necessari per stabilire, da una parte la qualità e la quantità dei diritti, e dall'altra la proporzione dei compensi. Non ho altro da aggiungere.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Pacchiotti ha facoltà di parlare.

Senatore PACCHIOTTI. Cedo la parola all'onorevole Griffini.

PRESIDENTE. Allora parli l'onor. Griffini.

Senatore GRIFFINI. Io fui prevenuto in gran parte dall'onor. mio amico il senatore Alvisi. Io credo che sopra questo argomento possa essere tutto al più opportuna una nuova dichiarazione della Commissione, la quale tolga qualsiasi dubbio cui per avventura potesse lasciare luogo la dizione dell'art. 66.

Veramente, dal canto mio, dubbio non vi sarebbe; anzi questo articolo è concepito in termini così chiari e così felici, da escludere un dubbio qualsiasi, tanto più che, non accettandosi l'interpretazione grammaticale e logica spontanea che emana da questo articolo, si cadrebbe nell'assurdo, si cadrebbe nientemeno che in un atto di ingiustizia, per il quale un proprietario potrebbe essere non solo espropriato de' suoi beni, ma potrebbe esserlo senza il benchè minimo compenso.

È ammesso il principio della espropriazione per cause di pubblica utilità, ed anzi questo principio guadagna sempre più terreno negli Stati civili; ma nessuno ha mai revocato in forse che colui il quale viene assoggettato alla espropriazione per pubblica utilità debba ricevere il valore della proprietà che gli si toglie. Dunque un dubbio ragionevole non potrebbe essere elevato sul senso di quest'articolo.

Ad ogni modo, siccome qualche incertezza si è diffusa nel paese, così ritengo che una dichiarazione della Commissione non abbia ad essere inutile.

Ho detto che è chiaro il senso di quest'articolo; invero come è espresso? « Sarà presentato nel corso di 5 anni dalla promulgazione della presente legge apposito progetto di legge per l'abolizione dei vincoli e privilegi esistenti nel Regno nell'esercizio della farmacia... ».

Si riconosce chiaramente che è necessario un apposito progetto di legge, o meglio una legge cui deve dar luogo quella che discutiamo, perchè possano essere aboliti i vincoli ed i privilegi esistenti relativamente alle farmacie.

Dunque è sicuro che per effetto della legge che discutiamo questi vincoli e privilegi (chiamiamoli pure così invece di diritti) non sarebbero aboliti.

Anzi la Commissione va più in là e parla delle indennità che potranno occorrere per togliere questi privilegi e questi vincoli; parla dei mezzi che bisognerà provvedere per poter attribuire siffatte indennità, le quali corrisponderanno al valore dei vincoli e dei privilegi che dovranno essere tolti. Quindi io credo che il senso dell'articolo sia precisamente questo e che a tale senso corrisponda l'intenzione pienissima di tutti i componenti la Commissione.

Conseguentemente credo che malgrado sia proclamato l'esercizio libero delle farmacie, dove questo esercizio non è libero presentemente, dove le farmacie hanno costato dei capitali alle volte vistosi, dove per acquistare queste farmacie si è investita la proprietà di una intiera famiglia, e si sono investite le doti delle mogli coll'assenso dei tribunali, i quali ritenevano di tal guisa ben collocate le doti, credo, dico, non essere dato a nessuno di revocare in dubbio che queste proprietà possano andare da un momento all'altro perdute.

Ciò stante deve essere ritenuto che vincoli e

privilegi in tutti questi paesi abbiano ad essere mantenuti, fintanto che si faccia la proposta legge, e che solo per effetto di questa abbiano a cessare, ma contemporaneamente colui che ne gode abbia a ricevere l'indennità. Questo sarà forse non soddisfacente del tutto per lui; esso preferirebbe che la limitazione del numero delle farmacie avesse a continuare, ma deve essere applicata la massima generale della espropriazione per causa di pubblica utilità che tutti siamo esposti a dover subire, anche per i giardini, per le case civili, alle quali possiamo avere maggiore affezione.

Quello che importa è che sia assicurato l'indennizzo e la contemporaneità dell'indennizzo alla abolizione del privilegio, ossia all'attuazione della libertà di impiantare nuove farmacie, il che equivale alla espropriazione di quelle oggi esistenti.

Io mi limito a pregare la Commissione di dire se la interpretazione, per me chiarissima, che io do all'art. 66, corrisponda alla mente dei componenti la Commissione stessa.

Senatore PACCHIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PACCHIOTTI. Sarò brevissimo.

Mi associo alle giuste osservazioni testè fatte dai nostri onorevoli colleghi Alvisi e Griffini. Le loro ragioni sono precisamente identiche a quelle che desiderava esporre. Dunque non ripeterò i medesimi argomenti; ma rivolgo anch'io la stessa preghiera alla Commissione. Una sua dichiarazione basterà a tranquillare gli animi turbati di moltissimi farmacisti.

La questione ora sorta è gravissima; se noi entriamo in questo ginepraio non so come ne usciremo.

Sarebbe sommo onore pel Senato terminare d'oggi la discussione di questa legge.

Giustamente la Commissione, col suo art. 66, ha sospeso qualunque discussione sul principio della libertà delle farmacie. Coll'andar del tempo questa libertà sarà una conseguenza logica delle nostre libere istituzioni; fra cinque anni, dice l'articolo proposto, si provvederà a tutte le questioni che hanno testè sollevato un grande fermento in quelle regioni nelle quali non esiste la libertà d'esercizio come in Toscana. E come l'onor. Alvisi ricordava le condizioni dei farmacisti del Veneto, ed il senatore Griffini quelle della Lombardia, così io non deggio dimenti-

care quelle del Piemonte. Del resto gran parte d'Italia trovasi nelle stesse difficili condizioni, per le quali una perdita grave ed anche la rovina è minacciata a molti farmacisti, se non si abbia riguardo alla loro proprietà caramente pagata in tempi non tanto lontani.

Perciò io, di accordo coi colleghi Alvisi e Griffini, prego la Commissione di fare una dichiarazione conforme all'art. 66, nella quale sia ben dichiarato che tutte le questioni di principio restano sospese e che tanto il senatore Alvisi che il senatore Griffini ed io abbiamo capito nel suo vero senso quest'articolo, cioè che lo stato attuale continua inalterato.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. A me pare che la questione sollevata dai colleghi Alvisi, Griffini e Pacchiotti sia abbastanza grave e delicata; e che per risolverla convenga chiarire il significato dell'articolo proposto dalla Commissione.

Se io non m'inganno, il pensiero espresso dal ministro e quello patrocinato dalla Commissione partono da un concetto che, se non è assolutamente opposto, è certamente diverso.

Per chiarire quali essi siano è necessario prendere le mosse da un altro articolo, il 25, col quale si è votata la libertà dell'esercizio delle farmacie quando siano adempiute le condizioni in quell'articolo espresse.

Il ministro, nel suo progetto, all'art. 61 sospendeva l'applicazione di quest'articolo per quattro anni; il tempo, cioè che reputava sufficiente per liquidare i diritti e privilegi che in alcune provincie del Regno vincolano l'esercizio dell'arte farmaceutica. E durante questo periodo tale esercizio rimaneva soggetto alle disposizioni della legge precedente che avrebbero perduto la loro efficacia mano mano che si sarebbe andato attuando l'art. 61.

La Commissione, se io non erro, è partita invece da un altro concetto. Accettato l'art. 25 del quale ha proposto e votata l'approvazione, in due punti si è allontanata dal progetto ministeriale e cioè: ammettendo che le disposizioni in esso contenute avessero applicazione dal giorno della pubblicazione di questa legge; e limitando nell'art. 66 lo scioglimento degli eventuali vincoli e la cessazione dei privilegi che per avventura fossero in seguito riconosciuti esistenti ad una semplice proclamazione

di principi, da regolarsi ed attuarsi con una legge futura.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

Senatore COSTA.... Questo a me pare il significato dell'art. 66 proposto dalla Commissione.

Ma, siccome io potrei ingannarmi ascolterò volentieri le spiegazioni che la Commissione vorrà dare prima di analizzare le conseguenze che da questa divergenza dei due progetti si potrebbero derivare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori senatori, la questione che è stata sollevata a proposito dell'art. 66 è molto grave in se stessa; ed è grave anche per la diversità delle condizioni in cui stanno le farmacie nelle diverse parti d'Italia. Quando il ministro ci presentò questo progetto di legge nel quale all'art. 61 si diceva: «La presente legge, per quanto riguarda la libertà dell'esercizio dell'arte farmaceutica, andrà in vigore quattro anni dopo la sua promulgazione. Coloro che già tengono legalmente aperta una farmacia, potranno ripetere dalle finanze dello Stato il rimborso della somma pagata per la relativa autorizzazione. Il rimborso verrà loro fatto in rendita pubblica, con l'aumento di tre decimi, da liquidarsi in modo conforme a quanto fu stabilito per i droghieri con la legge 3 maggio 1887, n. 2185», la Commissione si trovò davanti a diverse difficoltà. L'una era, che il ministro colla sua legge non parlava che di rimborso delle somme che erano state pagate per ottenere l'autorizzazione, e si limita a dare soddisfazione ad una parte soltanto delle pretese avanzate: mentre, una tempesta di suppliche, di indirizzi, di deliberazioni di congressi farmaceutici da diverse parti d'Italia venne ad assediarmi, e ci persuase che questo argomento aveva bisogno di essere profondamente studiato, per vedere prima di tutto quali erano questi diritti, e per qual somma avrebbero gravato il bilancio dello Stato.

In secondo luogo, infinita era la varietà della natura di questi pretesi diritti, perchè mutavano carattere da un luogo ad un altro: in qualche punto si arrivava fino ad affermare che la farmacia costituisse una vera ed assoluta proprietà, in altri pareva un semplice privilegio, ed in altri un vincolo alla concorrenza semplicemente.

Insomma si moltiplicavano le specie e le forme in modo tale che era impossibile senza un maturo studio, e uno studio anche statistico, poter arrivare a prevedere quello che sarebbe stato giusto di fare, quello che sarebbe stato necessario di far pesare sopra il bilancio dello Stato per rispondere anche nei termini ristretti in cui si fermava la legge proposta dal ministro.

Aggiungo che volendo ascoltar tutte le pretese (dico ascoltare non dico soddisfare), bisognava poi studiare anche in confronto di altri privilegi e altri vincoli che sono stati nel corso degli anni aboliti nel Regno d'Italia e nelle sue diverse parti e vedere quale indennità avevano avuta e come erano stati trattati; perchè evidentemente non sarebbe stato giusto che una industria, una proprietà, un vincolo qualunque di un altro genere e simile però a questo non avesse avuta un'indennità e che l'avesse quest'altro.

Insomma bisognava, in una parola, fare una analisi molto attenta e molto diffusa sopra tutti questi argomenti.

Allora la Commissione venne nel concetto e propose al ministro:

Che tutta questa materia dovesse riservarsi ad un'altra legge;

Che in un'altra legge si sarebbe determinata l'abolizione dei vincoli o diritti, o privilegi che fossero, e si sarebbero determinate le rispettive indennità che potessero meritare e che potessero essere dovute, lasciando a questa nuova legge il giudizio di stabilire, non solo una liquidazione, ma una valutazione degli stessi diritti.

Intanto la Commissione - e qui prego l'onorevole Costa a far attenzione - disputava se l'articolo dovesse essere formulato in modo da dichiarare come stabilito assolutamente fin d'ora il principio della libertà delle farmacie, oppure da rimandare anche questa definitiva risoluzione alla legge nuova da emanarsi.

Qui ai miei colleghi non dispiacerà che io dica che il presidente della Commissione si trovò in minoranza, perchè io sostenni che si dovesse addirittura stabilire il principio della libertà e proclamarlo, aggiungendo che sarebbe andato in attività colla nuova legge, quando sarebbe stata stabilita questa liquidazione di questi diritti o di queste pretese, mentre la Commissione non volle ammettere questa proclamazione im-

mediata, e volle aggiornarla all'epoca in cui si facesse anche la liquidazione delle indennità.

Sicchè l'intelligenza di questo articolo, secondo la Commissione, fu che le cose per ora rimanessero nello stato in cui erano, che entro cinque anni il Governo avrebbe presentato una legge speciale per proclamare la libertà dell'esercizio delle farmacie e per liquidarne le indennità e giudicare quali fossero quelle che fossero dovute.

Ma qui l'onorevole collega Costa dice: « Ma voi avete già proclamato la libertà delle farmacie coll'art. 25 ».

Io lo pregò di considerare che egli dà una interpretazione estensiva a due disposizioni combinate che sono nell'art. 25. Che cosa si dice in sostanza in quell'articolo? Si dice che non è permesso aprire una farmacia od assumere la direzione senza aver dato avviso quindici giorni prima al prefetto, e, si dice, che ogni farmacia destinata all'uso del pubblico deve avere per direttore un farmacista legalmente approvato, che vi dimori in permanenza.

Queste disposizioni si applicano tanto nei luoghi dove l'esercizio della farmacia è libero, quanto in quelli ove quest'esercizio è vincolato.

Viene poi un articolo che dice, « tra cinque anni sarà presentato un apposito progetto di legge per l'abolizione dei vincoli, e dei privilegi esistenti »; vuol dire che la legge riconosce per 5 anni ancora questi vincoli e questi privilegi.

Il concetto che unanimemente si è formato la Commissione è questo, sia per parte di coloro che desiderano la libertà delle farmacie, come per parte di coloro che preferiscono il sistema dei vincoli e dei privilegi.

Io vado più in là e dico che malgrado tutto, siccome si tratta di presentare una legge che il Parlamento dovrà votare, non è escluso il caso che invece di una legge di libertà, possa essere una legge che stabilisca una nuova forma di vincoli.

E qui dubitando della possibilità di questo caso unicamente e solamente a nome mio esprimo un desiderio, ed è che l'onor. ministro che riconoscerà, voglio credere, questa interpretazione della Commissione, quale io sono venuto svolgendo, vorrà pronunciarsi sul concetto della legge che dovrà presentarsi prima dello scadere dei cinque anni, che essa cioè

affermerà il principio della libertà dell'esercizio della farmacia.

Senatore GRIFFINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GRIFFINI. Ringrazio vivamente l'onorevole Cambray-Digny delle dichiarazioni e degli schiarimenti datimi, che io accetto completamente.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'art. 61 proposto dal Ministero non faceva che limitare a 4 anni il tempo entro il quale doveva farsi questa liquidazione del passato.

La professione dei farmacisti è la sola che conserva ancora le forme medioevali delle corporazioni dei mestieri. Anche pei notai, pei procuratori ed avvocati ha esistito, fino a' nostri dì, un privilegio, vale a dire un limite nel numero di coloro, che potevano esercitare siffatte professioni. Ma ora tal privilegio è scomparso; nè potrebbe più durare se non transitoriamente quello dei farmacisti.

Di più, come già accennai, pei farmacisti c'è una varietà di leggi.

Mentre in Toscana, che in fatto di pubblica economia ha libertà antiche e tradizionali, lo esercizio della farmacia è liberissimo, nelle altre regioni d'Italia abbiamo, su ciò, 8 o 10 leggi differenti.

Ogni limite, o signori, è un privilegio, che torna a danno delle popolazioni. Dalla libertà dell'esercizio delle farmacie non si può ricavare che beneficio. Ed io non capisco il concetto della espropriazione accennata da vari oratori. Espropriazione di che? Se domani voi dichiarerete libero l'esercizio della farmacia, voi non lo torrete, certo, a coloro che già lo posseggano.

Questi ultimi avranno forse una diminuzione di lucro. Se però sapranno far meglio de' nuovi venuti, il loro spaccio non temerà concorrenza.

La libertà, o signori, nacque prima di tutti questi vincoli, e dobbiamo dolerci che per la sola professione della farmacia la libertà non sia ancora spuntata, mentre è già adulta per tutte le altre.

Il Ministero accettò l'articolo come fu redatto dalla Commissione per una sola ragione; e devo

dichiararlo, per una ragione tutta finanziaria. Nell'art. 61 del disegno di legge compilato dal Ministero, non solo si stabiliva il diritto al compenso e il dovere di risarcire coloro che attualmente esercitano privilegiatamente la farmaceutica; ma si diceva anche che sarebbero pagati con rendita pubblica.

In verità, con gli 8000 e più comuni del Regno, dove tante sono le farmacie, non so a quale formidabile somma d'indennità l'erario pubblico sarebbe tenuto il giorno in cui si dovesse procedere a una siffatta liquidazione!

Ora possiamo noi esporci al pericolo di una tanta spesa?

È questa e non altra la ragione che mi fece accettare la redazione dell'articolo proposto dalla Commissione. Non fu per riluttanza a proclamare una libertà che io sento e che voglio che sia.

Io credo che qui sia necessario uno studio; ma uno studio finanziario, piuttostochè di diritto.

In diritto sarebbe una stranezza quando il limite c'è nel fatto. Una volta che il limite c'è, bisogna studiare quali ne saranno le conseguenze, e perciò, con le statistiche alla mano, vedremo quale sia lo stato delle farmacie attuali; e una volta applicato il sistema della libertà, calcoleremo il danno che la concorrenza potrà arrecare a coloro che sono in possesso dell'esercizio della farmaceutica. Il Parlamento, allora, con piena cognizione di causa potrà fare la nuova legge che, non solo metta in pratica la libertà, ma compensi coloro i quali da essa potessero venirne pregiudicati.

Dopo ciò prego il Senato a voler votare l'art. 66 quale fu redatto dalla Commissione, chiudendo insieme una discussione la quale ha bastato, spero, ad illuminare la coscienza di tutti.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Io mi compiaccio di avere provocato le dichiarazioni che ho testè udite dalla Commissione, le quali, a quanto parmi, piuttosto che eliminare, aumentano le dubbiezze intorno al significato dell'articolo che ha proposto. Intanto, se io non ho capito male, mi permetto di rilevare che il presidente della Commissione ed il ministro non sono d'accordo intorno a un punto importantissimo, e che costituisce il nodo della questione che si discute.

Il presidente della Commissione, facendo astrazione dalla propria opinione personale, ha dichiarato che la Commissione con questo articolo non ha inteso di pregiudicare menomamente la questione, non solo della natura e dell'estensione, ma anche della esistenza dei vincoli o privilegi che circondano ed inceppano in alcune provincie l'esercizio dell'arte farmaceutica e dei quali egli dichiara di non essere riuscito, e credo giustamente, ad apprezzare la portata. E con questa dichiarazione ha soddisfatto completamente gli onorevoli Pacchiotti e Griffini, i quali appunto, nei loro discorsi, tendevano a far dichiarare che la questione di principio non era pregiudicata.

Mi pare invece, se non ho male inteso, che il ministro dell'interno, intenda che con questo articolo siasi proclamata l'abolizione di questi vincoli o privilegi, e che per ragioni finanziarie soltanto se ne sia sospesa l'attuazione.

Vero è che egli ha soggiunto essere questa una dichiarazione puramente teoretica, ed io non metto in dubbio che potrebbe essere contraddetta con una legge successiva ispirata a principî completamente diversi; ma egli però ha già dichiarato che, nel senso suo, questo articolo sancisce il principio della libertà....

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La proposta ministeriale aveva sciolta la questione.

Senatore COSTA. E non intende forse il ministro che attualmente sia sciolta la questione?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io ho accettata la proposta della Commissione per una ragione finanziaria, anzichè per un principio di libertà. La libertà l'accetto, e la praticheremo in appresso.

Senatore COSTA. Sia pure; ma in tal caso la questione va portata su di un altro terreno, non per contraddire ma per chiarire ciò che nel progetto della Commissione si è voluto dire.

Io domando in qual modo la Commissione intende di conciliare la disposizione dell'art. 25 colla disposizione dell'art. 66.

Il nostro collega della Commissione ha detto: con l'art. 25 non si fa altro che stabilire delle norme generali le quali si applicano tanto nei paesi dove vi sono privilegi, quanto negli altri dove non vi sono. Ma io domando: e quando, invocando la facoltà riconosciuta dall'art. 25, nei paesi dove esistono o si suppone che esi-

stano diritti di proprietà, o privilegi nell'esercizio della farmacia, si chiedesse di aprire nuove farmacie, quale disposizione di legge invocherà il Governo per vietarli? E se si concedesse di aprirle, quale valore avranno le piazze che si suppongono esistenti, i privilegi che si suppongono finora ammessi e pei quali, se non si riconosce, si ritiene possibile l'esperimento di un diritto qualunque d'indennità?

Il nostro collega della Commissione dice che non si intende con questo articolo aver nulla innovato intorno all'esercizio della farmacia secondo le leggi vigenti. Questo è, secondo egli afferma, il concetto della proposta della Commissione. Io dubito che tale concetto sia chiaramente espresso; ma ad ogni modo se vuole evitare gravi questioni nell'interpretazione e nell'applicazione di questo articolo, io lo prego di volerlo dichiarare.

Ed entrando in quest'ordine di idee, io pregherei la Commissione, di voler esaminare se, per amore di chiarezza della legge, non convenga aggiungere all'art. 66 il seguente capoverso:

« Finchè sia emanata la legge di che nel presente articolo, nulla è innovato all'esercizio dell'arte farmaceutica come è ordinato dalle leggi vigenti ».

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALVISI. Devo ringraziare l'onor. ministro dell'interno di aver difeso gli interessi, i diritti, i privilegi (chiamateli come volete) della classe dei farmacisti, dipendenti da leggi anteriori e che costituivano una proprietà. E lo ringrazio anche di avere dichiarato che nel suo articolo non intendeva di negarli, ma soltanto di evitarne le conseguenze finora ignote per la finanza.

Devo però ad onore del vero dare ai farmacisti il merito che nessuna delle petizioni parla di conservare diritti che nella nostra legislazione suonerebbero vincoli alla libertà o privilegi.

Ciò vuol dire che il nostro paese ha progredito nel sentimento della libertà, tanto da indurre i cittadini a fare per essa sacrificio del loro interesse reale.

Mi pare che l'onor. signor ministro avrebbe potuto dire o dirà a suo tempo una parola in favore delle classi sociali che non rimpiangono

il passato delle corporazioni, ma entrano spontaneamente nel mondo libero della concorrenza.

Intanto devo ringraziare la Commissione la quale ha dato all'art. 66 la stessa interpretazione che ha data al suo l'onor. ministro, ammettendo il diritto, sebbene lasciando in sospeso il quando ed il come questi privilegi dovranno essere liquidati con una nuova legge.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Dichiaro nuovamente che nel concetto della Commissione quando si votò l'art. 25 non era affatto di proclamare l'immediata abolizione dei vincoli dove esistono, perchè nel mentre nel progetto del Ministero vi era: « Non è permesso di aprire una farmacia senza avere ecc. », nel comma della Commissione è detto: « Non è permesso di aprire una farmacia o assumerne la direzione, ecc. ».

Ora si assume l'esercizio di una farmacia, nei paesi ove c'è vincolo, rilevandola da coloro che la cedono, di modo che questi due casi sono stati completamente contemplati.

Nei paesi dove c'è piena libertà, si può aprire una farmacia adempiendo le sole prescrizioni dell'art. 25; dove non c'è libertà, oltre queste prescrizioni, bisogna acquistare la proprietà della farmacia: il senso dell'art. 25 è negativo; non si afferma che chiunque è libero di aprire una farmacia colle sole condizioni prescritte, ma si prescrivono queste condizioni per chiunque abbia facoltà di aprire una farmacia o di assumerne la direzione.

Riguardo poi ai diritti vantati nelle diverse petizioni, la Commissione per debito di lealtà deve dichiarare che non ha potuto valutarli. Su queste pretese di diritti non ha voluto pronunziarsi, perciò l'articolo è redatto in modo che lascia impregiudicata ogni questione sulla natura legale di questi privilegi. Di proposito non ha pronunciato la parola « dritto », nè ha detto i compensi che « debbono essere pagati », ma ha detto invece che « potranno occorrere », e nella relazione accentuò bene questo concetto, appunto per non pregiudicare alcuna questione. Sia nel caso che i farmacisti abbiano un vero diritto a compenso o che non l'abbiano, lascia completamente al ministro di fare quelle proposte che giudicherà corrispondenti a giustizia.

La maggioranza della Commissione, che era impaziente di proclamare la libertà dell'esercizio della farmacia, dovette fermarsi ad invitare il ministro a fare una legge con questo principio, ma non volle pregiudicare la questione sulla natura dei diritti vantati. E per ciò le questioni rimangono perfettamente impregiudicate nel senso indicato, e vi prego, di riflettere che quelle parole «abolizione dei vincoli e privilegi affini di regolare le indennità che potranno occorrere» debbono essere intese nel senso che noi non abbiamo creduto di affermare che tali indennità siano dovute o no.

Ciò è quello che si dovrà esaminare dal Governo per proporre la nuova legge.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se accetta l'aggiunta dell'onor. Costa.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Io non insisto perchè la Commissione accetti la mia aggiunta dal momento che è ormai chiarito esservi perfetto accordo fra il ministro e la Commissione intorno alla portata dell'art. 66.

Non mi pento però di aver provocato la discussione che si è fatta, nè di aver suggerito una formola che avrebbe eliminato ogni dubbio. Ma se la Commissione non crede che il dubbio possa esistere, io non ho alcuna ragione per provocare un voto, soprattutto perchè, se riuscisse contrario alla proposta, potrebbe pregiudicare la questione che son tutti d'accordo a rimandare intatta ad una legge futura.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. La Commissione non accetta la proposta dell'onor. Costa, perchè crede che sia chiarissimo che quando si dice che: «Sarà presentato un apposito progetto di legge nel corso di cinque anni per l'abolizione dei vincoli e privilegi esistenti nel Regno, ecc.», s'intende che per questi cinque anni i vincoli rimangono intatti; quindi è inutile di ripeterlo.

PRESIDENTE. Se altri non chiede di parlare, pongo ai voti l'art. 66 come è redatto nel progetto della Commissione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 67.

È estesa a tutte le provincie del Regno la legge del 12 giugno 1886 sulla coltivazione del riso.

(Approvato).

Art. 68.

Un regolamento approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme generali per l'applicazione della presente legge.

Saranno poi approvati con decreto reale, sentito il Consiglio superiore di sanità, quei regolamenti speciali che occorreranno per l'esecuzione delle varie parti di questa legge.

(Approvato).

Art. 69.

Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Si elimina la parola « anteriori ».

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io volevo dire che ci sono rimasti un paio di articoli sui quali credo bisogna fare delle rettifiche e correzioni.

Quindi si potrebbe stabilire che la Commissione presenti domani le modificazioni.

PRESIDENTE. Sta bene.

CANNIZZARO, *relatore*. Ci sono ancora due articoli aggiunti riguardanti le penalità.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 69 che tolta la parola « anteriori » dice così:

« Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge ».

Se non c'è chi chieda di parlare, lo pongo ai voti.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore due pomeridiane:

I. Votazione a scrutinio segreto del progetto

di legge sulla rielezione dei ministri e dei sottosegretari di Stato.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Tutela dell'igiene e della sanità pubblica
(*Seguito*);

Concessione della naturalità italiana al signor generale Stefano Türr;

Concessione della naturalità italiana al signor Edmondo Mayor;

Modificazioni del procedimento relativo ai reclami per le imposte dirette;

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e di quello del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1886 al 30 giugno 1887;

Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma.

La seduta è sciolta (ore 6 e $\frac{1}{4}$).

